

LA LANA: PRODOTTI E MERCATI (XIII-XX SECOLO)

2^a EUROCONFERENZA - SCHIO, VALDAGNO, FOLLINA, BIELLA

24-27 OTTOBRE 2001

Giampaolo Cagnin

ALLEVAMENTO, TRANSUMANZA E PRODUZIONE LANIERA NEL TREVIGIANO IN ETÀ MEDIEVALE

“Nel periodo compreso tra l’inizio del suo regime ed il primo giorno del mese di aprile, il podestà deve far predisporre e preparare i monti di proprietà del comune in modo che le pecore del distretto di Treviso vi possano essere condotte al pascolo. Egli deve ugualmente costringere i proprietari degli altri monti a fare altrettanto perché le pecore possano pascolare anche sui loro monti. Gli abitanti del distretto non possono portare le pecore, i montoni e gli altri animali a pascolare fuori del distretto di Treviso, ma devono farlo solamente sui monti di proprietà del comune e di altri signori”. E’, questo, il contenuto della posta *De montibus super quibus pecudes civitatis Tarvisii et districtus debeant montegare*, inserita negli statuti caminesi del 1283-1284.¹ Essa si riferisce, come si può facilmente dedurre, alla transumanza estiva.² E’ una norma molto restrittiva, dettata forse dalla necessità di salvaguardare le risorse in un delicato momento di transizione politica dal governo comunale alla signoria (siamo agli inizi della dominazione caminese a Treviso); una norma, tuttavia, che sarà ripresa trent’anni dopo negli statuti del 1313, non appena a Treviso si ricostituì il governo comunale. Un’altra posta dei medesimi statuti (*De guicacionibus clausurarum et pratorum*) stabilisce una multa di 10 soldi per ogni gregge di pecore entrato nei campi coltivati e nei prati nel periodo compreso tra le festività di San Giorgio (23 aprile) e di San Michele (29 settembre).³ Rapidi e sommari accenni agli animali ovini sono contenuti nei precedenti statuti del 1233 all’interno delle poste riguardanti le pene previste per gli animali che pascolavano in modo abusivo nei campi seminati, nei vigneti, nei prati e nelle guizze. La proibizione era valida per tutto l’anno, ad esclusione dei prati, per i quali il divieto era limitato al tempo compreso tra le festività di San Giorgio e di San Michele. Gli animali nominati sono il bue, la vacca, la capra, il cavallo, l’asino ed il maiale; c’è anche un generico riferimento ai *domini pecudum*, ai proprietari delle pecore. Un apposito statuto è riservato ai detentori del diritto di comitato e signoria, ai quali si proibisce di sequestrare agnelli o altro bene ai pastori di pecore che avevano trovato una momentanea ospitalità sui mansi privati (dunque in modo legittimo), sotto pena di un banno di 40 soldi per il comune e di 20 soldi a favore del pastore, al quale dovevano essere resituiti i beni sottratti.⁴

Questa rapida rassegna lascia chiaramente intendere come non sia quella statutaria la fonte ideale per rintracciare informazioni più precise sull’effettiva consistenza e sull’importanza in età medievale dell’allevamento ovino nel territorio trevigiano, sulla transumanza e, di conseguenza, sulla disponibilità di lana di produzione locale: sono questi ultimi, infatti, i problemi che ci riguardano più da vicino. L’unica certezza che vi si può ricavare è il chiaro riferimento alla pratica ormai consolidata della transumanza diretta, cioè quella estiva verso i pascoli montani, anche quelli situati fuori dei confini del distretto (è proprio la proibizione a confermarne l’esistenza), ed un accenno alla presenza generalizzata degli ovini nelle campagne del contado.

Il territorio del distretto di Treviso, oggi come nel Medioevo (ma a quell’epoca la sua estensione era ben maggiore della superficie dell’attuale provincia), era caratterizzato dall’essere posto tra le Alpi ed il mare Adriatico, punto di incrocio di importanti strade di comunicazione e commerciali tra Venezia, la valle padana e le regioni transalpine (Austria, Germania e Ungheria): una felice posizione geografica che assicurava un’ampia disponibilità di terreni agricoli nelle zone di pianura (destinati soprattutto alla produzione di cereali, vino e prodotti dell’orto), di pascoli e boschi per

l'allevamento e lo sfruttamento dell'incolto lungo la gronda lagunare e l'alveo del Piave e nei territori di alta pianura, collina e montagna. La vicinanza di Venezia, inoltre, permetteva l'esportazione verso questo importante mercato di una parte dei prodotti della terra e dell'allevamento.

La documentazione dei secoli XII-XIV ci informa che sui monti delle Prealpi trevigiane e sui relativi diritti di pascolo vantavano diritti, oltre al comune di Treviso, anche l'episcopato trevigiano, alcune abbazie e qualche signore feudale. Gli abitanti di Possagno dovevano dare ogni anno al vescovo di Treviso 550 libbre di formaggio di monte, duro e bene stagionato, come censo per la concessione a livello del monte Archeson.⁵ A Semonzo l'episcopato affittava per 218-232 libbre di formaggio l'anno il monte *Onarius* ai pastori di pecore e a chi glielo richiedeva.⁶ I pascoli ed i diritti di *monticatio* sui monti Salvedella e Pecol di Nosledo, sopra Miane, spettavano rispettivamente all'abbazia cistercense di Follina ed alla magione di Collalto dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme: un diritto aspramente conteso dagli abitanti di Miane che vi andavano a tagliare l'erba contro la volontà dei monaci.⁷ Risale al 1243 la prima attestazione dell'esistenza di un follo (una *domus fologni*) nel monastero di Follina.⁸ Una parte dei pascoli sul monte Milies era di pertinenza del monastero benedettino di Santa Croce di Campese: risale al 1167 la testimonianza di una controversia tra alcuni pastori di Segusino e di Vas sull'uso di questi pascoli: i primi accusavano i secondi di approfittare del fatto di portarvi le greggi del monastero per introdurvi anche pecore forestiere.⁹ Il diritto di pascolo sui prati di altri monti, situati nella zona di confine con il territorio feltrino e vicentino, di proprietà del comune di Treviso, era rivendicato da alcune comunità di villaggio, come Alano, Colmirano e Vas della pieve di Quero, che allora apparteneva al territorio trevigiano. I pastori e gli abitanti di Alano si trovarono talvolta in aspro contrasto con i signori da Onigo, che accampavano il proprio diritto sul possesso e sullo sfruttamento del monte Domador.¹⁰ La nobile famiglia Castelli godeva del diritto di dominio sul monte Cinespa a Colmirano, dal cui affitto ricavava ogni anno 250 libbre di formaggio.¹¹ Scendendo verso il territorio di pianura lungo il corso del Piave, là dove il suo alveo si allargava lasciando ampio spazio a saletti, guizze e prati, vantavano diritti di pascolo i signori di Collalto, conti di Treviso, e l'ospedale di Santa Maria del Piave. Il 13 dicembre 1355 Rambaldo di Collalto affittò fino alla successiva festività di San Giorgio a Bartolomeo da Tesino (luogo di provenienza di molti pastori della transumanza) e a Benvenuto del fu Bovolino il pascolo di Nervesa chiedendo come canone la corresponsione di 200 libbre di buon formaggio di pecora.¹² Sui vasti pascoli posti sulla sponda sinistra del fiume, attraversati dalla via Ungarica, pascolavano le greggi dell'ospedale del Piave: in un processo del 1208, in cui si riportano informazioni sulla vita dei fratelli dell'ospedale negli ultimi decenni del secolo precedente, si afferma che i conversi si vestivano utilizzando i panni tessuti con la lana delle loro pecore.¹³ Nel 1268 in occasione di una controversia tra l'abate di Santa Maria del Piave e gli abitanti di Mareno, il sarto Giacomino da Ospedale dichiarò che l'abate era solito concedere a pagamento l'uso dei pascoli ai conduttori di buoi e di altri animali provenienti dall'Ungheria: per questi animali i prati dell'ospedale rappresentavano una stazione di sosta prima di proseguire verso i mercati di Treviso e, soprattutto, di Venezia.¹⁴ Più ad est sud-est del distretto i signori da Camino avevano diritti sui pascoli o poste di Campomulino e di Mussa, vicino a San Donà di Piave, dal cui affitto nel 1311-1312 riscuotevano 304 libbre di formaggio.¹⁵ A nord della città, tra le località di Santa Maria della Carità e Fontane, il comune di Treviso possedeva un prato di almeno 400 campi (oltre 200 ettari), sul quale accampava diritti di pascolo, tra gli altri, la scuola dei beccai della città, in aspro contrasto con i comuni di Fontane di Sopra e di Sotto, che invece rivendicavano per se stessi l'uso esclusivo di una porzione di circa 150 campi. Era un pascolo riservato agli animali bovini e ovini, come dichiarano alcuni testi in un processo del 1325-1326, ed il suo uso non era precluso nemmeno ai forestieri: vi potevano accedere «homines tam cives et distrectuales quam forenses», afferma Bonaccorso da Riese.¹⁶ Nella parte meridionale del distretto, nei pascoli della gastaldia di Resana e a Brusaporco, godevano dei diritti di posta rispettivamente l'episcopato trevigiano (che riscuoteva 33 lire e 65 libbre di formaggio)¹⁷ e i signori Tempesta, detentori dell'ufficio dell'avogaria sul medesimo episcopato.¹⁸ Nei vasti prati e nelle paludi della

gronda lagunare di proprietà dei monasteri di Sant'Elena di Tessera e di San Cipriano di Venezia (circa 1260 campi, secondo una stima del 1530, sparsi tra Tessera, Campalto, Paliaga, Carpenedo e Torresana),¹⁹ i priori e gli abati accoglievano le greggi di pecore e capre di pastori provenienti dalle vallate alpine di Primiero e del Feltrino con particolari contratti, come si vedrà. I pastori presenti nei pascoli di Villafranca, soggetta alla diocesi di Iesolo, subivano malversazioni da parte dei dazieri di Treviso, come denunciò nel 1374 il vescovo Giovanni Magno.²⁰ A questa sommaria e parziale indicazione di monti e pascoli di diritto del comune, dell'episcopato, di monasteri e signori feudali vanno aggiunti i numerosissimi prati e pascoli di diversa dimensione esistenti in tutto il territorio del distretto di proprietà privata, di comunità di villaggio o di enti ecclesiastici in cui potevano pascolare gli animali bovini ed ovini dei proprietari di terra del paese e di chi lavorava terra in affitto. La documentazione trevigiana è ricca di testimonianze di controversie e liti sull'uso di questi pascoli, testimonianze che cominciano ad essere significative già a partire dagli ultimi decenni del secolo XII e riguardano inizialmente soprattutto animali bovini.²¹ Una parte di questi prati finirà per costituire nel corso del '300 le cosiddette *poste* destinate al pascolo invernale delle greggi provenienti soprattutto dal territorio feltrino e dalla valle di Primiero. A partire dalla metà del secolo XV la gestione delle *poste-pecore* «passa alle luminarie delle parrocchie, complicando il quadro normativo consuetudinario».²²

Il contratto di soccida

Data la natura delle fonti, per il periodo qui preso in esame è impossibile ogni tentativo di conoscere in termini quantitativi la consistenza numerica delle pecore e stabilire un confronto con l'allevamento dei bovini. Esistono, tuttavia, indizi documentari sulla base dei quali si può affermare con certezza che l'allevamento ovino era di gran lunga maggiore di quanto la documentazione stessa non lasci percepire. Agnelli e capretti rientrano tra i cosiddetti 'prodotti del cortile' sui quali si doveva pagare la decima; ma proprio per questo motivo sfuggono ad ogni indagine perché la decima viene specificata molto raramente.²³ Da altre fonti, soprattutto giudiziarie, tuttavia, si viene a conoscere che un modesto numero di animali ovini era spesso presente nelle aziende agricole anche di modeste dimensioni. Ci è pervenuto un numero significativo di contratti di soccida di pecore *secundum consuetudinem loci* a partire dagli ultimi decenni del secolo XIII,²⁴ dai quali è possibile ricavare informazioni utili per stabilire l'area di diffusione di questa tipologia di contratto (sembra che la parte meridionale del distretto, a sud della città, vi sia interessata in misura minore), la sua durata (normalmente a 4 anni con la possibilità di una cessazione anticipata, concordata o per colpa), la grande diversità della consistenza delle greggi che poteva variare da qualche decina a più di 100 pecore, con punte di oltre 200 (la media si aggira sui 50-60 capi; talvolta si specifica se gli animali sono già tosati al momento dell'affidamento), la distribuzione degli utili a metà delle pecore, dei nati, della lana e del formaggio o del latte (in qualche caso si stabilisce la quantità del formaggio per animale: una libbra e mezza o due per ogni pecora, 3-4 libbre per ogni capra),²⁵ la distribuzione e la compensazione dei danni causati dalla morte di qualche animale *iudicio Dei* (nel qual caso i soccidari dovevano «ostendere et presentare pelles usque ad decem dies post earum decessum»)²⁶ oppure per *mala guarda*,²⁷ la provenienza e gli interessi economici dei soccidanti (nel 1389 il nobile veneziano Giovanni Garzoni affida con 5 distinti contratti di soccida complessivamente 469 pecore *lanutas* oppure *tonsoratas inter beretinas et albas, albas et nigras, gentilles*, e 16 montoni *lanutos* oppure *tonsos gentiles inter nigros et albos*),²⁸ gli obblighi del soccidario, tra i quali quello di incrementare la consistenza del gregge affidato con un certo numero di agnelle²⁹ o di garantire la sicurezza del gregge con la presenza costante di un pastore e di un cane.³⁰ Nei primi decenni del '400 in territorio bellunese è attestato un particolare contratto di soccida di pecore con una liquidazione dei diritti dei due contraenti a metà del tempo stabilito: il 19 febbraio 1426 il notaio Antonio de Biceriis da Belluno affida a soccida per 6 anni 110 pecore gentili a Valangino da Limana (da cui le aveva in precedenza acquistate e con cui era in affari nel mercato del grano), concedendogli anche un mutuo di 110 lire (una lire per pecora) «in subsidio dicte soccide, gratis et

pro comodo ipsius Valangini», da restituire al termine del contratto. Passati i primi tre anni, gli animali dovevano essere divisi tra le parti e Valangino doveva tenere a soccida per il tempo residuo la quota di pecore ed agnelli pervenuta al soccidante.³¹ In alcuni contratti si indicano anche qualità e specie delle pecore: da latte (*pecudes crossas a lacte*), da lana, *vasinole*,³² *tasinaçe et nostrane* (da Tesino oppure locali),³³ *albe et nigre, nigre et bisse*,³⁴ *gentiles et bastarde*,³⁵ *beretine, bone et sane*. Si specifica poi l'eventuale presenza e la quantità di agnelli, montoni e capre. Poteva succeder e, ma è un'eventualità raramente attestata, che nel primo anno il soccidante tenesse per sé tutta la lana.³⁶ Accanto al contratto di soccida è attestato quello del *depositum* di un certo numero di pecore per un tempo assai limitato, che prevedeva la divisione a metà dell'utile tra i contraenti.³⁷ Non mancano cenni all'esistenza di altre forme contrattuali.³⁸ Anche negli inventari o nei testamenti possiamo trovare precisi riferimenti all'esistenza di contratti di soccida di pecore e capre tra i beni lasciati dal defunto. Mi limito a ricordare l'inventario di Simone, figlio del beccai Giovanni da Farra del 22-23 ottobre 1348, nel quale sono ricordati 31 contratti di soccida, 3 dei quali riguardano animali ovini per un totale di 155 pecore, 8 agnelli ed un montone; tra i suoi crediti ci sono ancora 204 pecore, 62 castrati e lana per un valore di 200 lire di piccoli.³⁹ In alcune circostanze la documentazione permette di ricostruire gli investimenti in agricoltura degli utili ricavati dall'esercizio di un'attività diversa di qualche cittadino. È il caso della fruttivendola Diana dei frutti da Treviso: tra il 1339 ed il 1347 essa conclude 18 contratti di soccida con l'affidamento complessivo di 18 vacche, 11 vitelli, 3 maiali, 1 cavallo, 335 tra pecore, agnelli, montoni e capre, e 9 alveari di api.⁴⁰

La transumanza diretta nel distretto di Treviso

Alcune informazioni meno generiche sulla consistenza delle greggi presenti nel territorio o che venivano portate al pascolo sui monti trevigiani sono reperibili in alcune provvisioni del comune ed in atti di natura processuale. Il 27 giugno 1317 gli abitanti di Borso denunciano alle autorità di Treviso il furto di oltre 2000 pecore avvenuto alcuni giorni prima sul monte Pudisio (da essi tenuto in subaffitto dal conduttore dei beni del comune di Treviso e dove secondo un'antica consuetudine essi portavano al pascolo i loro animali ovini) per opera di persone armate provenienti da alcuni villaggi del territorio vicentino (Foza, Enego, *Massigliago*, Marostica, Campese, Ronchi, Galedo). Il danno subito ammontava ad oltre 3000 lire. Essi sollecitano un energico intervento del comune trevigiano a loro difesa perché altrimenti, a causa delle condizioni di povertà in cui erano ridotti, ben due terzi degli abitanti sarebbero stati costretti ad emigrare.⁴¹ Un furto analogo fu compiuto l'anno successivo nel mese di luglio sul monte Domadoi a danno degli abitanti di Alano, cui furono rubate 1700 bestie tra pecore e capre. Anche in questo caso i ladri di bestiame provenivano dal territorio vicentino.⁴² Il 2 agosto 1325 il podestà di Treviso scrive a quello di Feltre per denunciare il furto di 700 pecore da latte a Guglielmo da Onigo da parte di alcune persone di Fonzaso ed Arsìe.⁴³ Nel mese di agosto 1362 alcuni abitanti di Sereno, nel distretto di Feltre, vanno a rubare un modesto numero di pecore (19) sul monte Cinespa.⁴⁴ Altri riferimenti riguardano le frequenti controversie tra le comunità di villaggio montane per l'uso dei pascoli di proprietà del comune di Treviso posti sui monti Sovignana, di Valle Piana e Marieg (nel 1391 la lite è tra il conduttore che aveva in affitto ed i pastori cui li aveva subaffittati da una parte, ed altri pastori, alcuni della Valdobbiadene, che vi portavano le greggi senza averne avuto l'autorizzazione),⁴⁵ tra i comuni di Alano e di Possagno sui pascoli del monte Archeson nel 1386,⁴⁶ tra quelli di Alano e di Colmirano nel 1386 per i pascoli del monte Madal e delle valli Buglera e Bodolle.⁴⁷ Di notevole interesse è l'accordo raggiunto con una transazione amichevole davanti al podestà di Treviso il 28 febbraio 1396, a conclusione di una controversia iniziata nel 1394, tra i comuni di Vas e di Segusino per i pascoli che avevano in subaffitto sul monte Milies, divenuto proprietà del comune di Treviso: vi si indicano con esattezza i pascoli riservati ai due villaggi e vi si stabiliscono le modalità del loro sfruttamento da parte delle due regole confinanti in modo proporzionale alla loro importanza.⁴⁸ In alcuni parti del monte si sceglie la rotazione biennale del pascolo e dello sfalcio dell'erba: era, cioè,

consentito il taglio dell'erba di quei prati (*Trepent, Costatraversagna e Costalada*) sui quali l'anno precedente si erano condotti gli animali al pascolo. Altri prati dovevano essere destinati per metà alla fienagione e per metà al pascolo, con la proibizione di danneggiare il fieno raccolto. Gli abitanti dei due comuni potevano portare al pascolo gli animali su questi prati solo dopo la festa di Santa Margherita (20 luglio), senza limiti invece sugli altri prati non menzionati in modo specifico. Purché fossero d'accordo, i due comuni potevano consentire il pascolo anche agli animali forestieri dividendo gli utili tra loro.⁴⁹ Il canone d'affitto pagato a Bartolomeo da Montebelluna, conduttore delle proprietà del comune trevigiano, fu fissato in 7 lire *pro manarasego* (totalmente a carico di Segusino) e 2 formaggi di monte del peso di 30 libbre ciascuno.

Le consuetudini in cui avveniva la transumanza estiva ad Alano sono spiegate nella denuncia presentata il 13 marzo 1425 da Bonsembiante e Pileo da Onigo contro cinque abitanti di Alano: l'anno prima, nel mese di giugno, cioè nel mese di solito in cui le pecore venivano portate sui monti, («tempore quo pecudes in montem ducuntur»), gli accusati avevano condotto al pascolo le loro greggi, ciascuna di 60 pecore, verso il monte Cinespa passando attraverso il monte Domadoi, devastando i prati dei signori da Onigo in località *la fossa de Domador* provocando un danno valutato 20 lire. Il teste Domenico da Alano, richiesto di spiegare come facesse a conoscere che ciascun pastore aveva 60 pecore, spiegò che lo sapeva avendo visto i segni incisi sui bastoni dei pastori perché gli abitanti di Alano, quando portavano le pecore al pascolo, erano soliti incidere sul loro bastone una 'X' ogni 10 pecore.⁵⁰

La transumanza diretta fuori del distretto di Treviso

Nonostante il severo divieto degli statuti di portare gli animali al pascolo fuori dei confini del distretto, la documentazione ufficiale del comune di Treviso attesta l'esistenza di questa pratica soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo XIV. Il 4 giugno 1360, ad esempio, il meriga di Santo Stefano di Valdobbiadene viene autorizzato dal podestà a portare 700 pecore e 500 agnelli del suo comune sui monti di Belluno, con la promessa di ricondurre gli animali nel villaggio entro l'1 settembre, depositando un'adeguata garanzia presso la masseria del comune. Il patto fu rispettato.⁵¹ Come è facile prevedere, non sempre i pastori osservavano le severe norme fiscali che regolamentavano il transito di animali. Nel mese di luglio 1371 ad alcuni pastori di Soligo furono sequestrate le pecore che avevano portato a pascolare sul monte Campo nel Bellunese perché essi non avevano presentato nei tempi fissati la prescritta notifica sul numero degli animali per poter stabilire quanto dovevano pagare ai dazieri di Belluno. Nello scambio di lettere con il suo omonimo di Treviso, il podestà di Belluno fa un preciso riferimento al rispetto degli antichi e nuovi statuti di Belluno, salvo poi ricredersi perché il podestà di Treviso gli fa sapere che i propri distrettuali non erano tenuti a rispettare tale norma per antica consuetudine.⁵² In alcuni registri del dazio della fine del secolo XIV nella parte riguardanti *i genaralia* o le *pecudes conducte* o *reconducte extra districtum* si trovano altre indicazioni su questo tipo di transumanza estiva fuori del distretto «ad pascolandum et montegandum secundum consuetudinem», interessata ai pascoli montani del Feltrino, di Cesana o delle montagne bellunesi sopra Serravalle; una transumanza, tuttavia, di modeste dimensioni: 696 pecore e 40 tra montoni ed agnelli nel 1382; 500 nel mese di maggio 1398; 410 nel 1446.⁵³

La transumanza inversa

La documentazione sulla transumanza inversa, dalla montagna alla pianura *ad invernandum*, invece, è più abbondante e fa emergere la presenza di alcuni problemi provocati dal passaggio attraverso i villaggi di pianura di greggi forestiere, provenienti soprattutto dal Feltrino, dalla valle di Primiero e dalla Valsugana. Un chiaro riferimento di carattere normativo sulla transumanza invernale è presente nel capitolato d'appalto della *muda magna* della città e del distretto a partire dal secondo decennio del secolo XIV: i conduttori della muda dovevano chiedere 2 denari di piccoli

per ciascun animale ovino entrato per pascolare nel distretto di Treviso nel tratto di confine compreso tra Borso e Quero e da qui fino a Tovenà ed altrettanti denari nel viaggio di ritorno: un dazio che poi sarebbe rimasto costante nel tempo.⁵⁴ Le più antiche concrete attestazioni dell'esistenza nel territorio trevigiano della transumanza inversa di ovini provenienti da fuori dei confini del distretto, si trovano tra le pergamene del monastero di Sant'Elena di Tesserà e risalgono al primo decennio del secolo XIV. In alcuni contratti di affitto dei pascoli di Torresana, lungo la gronda lagunare, inizialmente cominciano ad apparire alcune clausole limitative: l'1 aprile 1308 il priore li affitta ad un conduttore di Tesserà, il quale poteva farvi pascolare solo gli animali dei villaggi di Tesserà e Terzo, ma non quelli *extranei*, e non nei prati in cui c'era la consuetudine di falciare l'erba.⁵⁵ Qualche giorno dopo, il 7 aprile, il priore autorizza due pastori di Primiero, che in quel momento soggiornavano a Tesserà nelle case di Giacomo di Dionigi Ainardi da Treviso, a portare al pascolo le loro pecore nelle terre incolte del suo monastero e di quello di San Cipriano e anche per tutta la Torresana fino all'8 maggio, ad eccezione dei prati soggetti al taglio dell'erba nei quali era possibile pascolare solo fino alla festa di San Giorgio, cioè fino al 23 aprile. Il canone richiesto è di 70 libbre di formaggio secco e bene stagionato.⁵⁶ E' questo il primo di alcuni contratti conclusi sempre con pastori di Primiero generalmente per gli ultimi mesi del pascolo invernale, a partire da febbraio o per i mesi di aprile e di maggio, prima del ritorno in montagna, dai quali risulta che i pastori con le loro greggi di pecore e di capre erano già presenti sul posto: quindi dovevano aver raggiunto in precedenza accordi con altri proprietari privati o con comunità di villaggio. Il riferimento, inoltre, al fatto che i pastori alloggiavano nelle case di Giacomo Ainardi, lascia intravedere la possibilità che ci fossero a disposizione dei ricoveri anche per le greggi, con indubbi vantaggi per la qualità della lana oltre che per la sicurezza degli animali (e di una posta, chiamata la *Ca' Bianca*, a Tesserà parlano i documenti del secolo successivo).⁵⁷ Di solito non viene specificato il numero degli animali, salvo una volta (le pecore non potevano superare il numero di 500). Solo in qualche caso viene indicato il canone d'affitto; per le capre è richiesto un denaro grosso per capo, ed un capretto ogni dieci. Il termine del contratto oscilla tra la fine di aprile e la fine di maggio, restando fermo il divieto di pascolare oltre il 23 aprile sui prati soggetti allo sfalcio dell'erba.⁵⁸ I prati del monastero, però, facevano gola anche ad allevatori e beccai del luogo. Così nel mese di febbraio 1313 i prati di Tesserà e le terre incolte della Torresana vengono locati fino ad aprile a due persone di Mestre (uno è il beccaio Vitale), autorizzate a portarvi 300 pecore, ma non di più, con un canone in denaro (27 lire).⁵⁹ Nei decenni successivi si nota la preoccupazione del priore di intensificare anche in alcuni prati le colture specializzate e di proibire il pascolo delle capre, riservandosi tuttavia la *honorancia pascuorum*, cioè il diritto di far pascolare le pecore nei tempi congrui senza danneggiare i campi seminati a grano dai conduttori.⁶⁰ Rari documenti successivi mostrano nuovamente la preoccupazione di interdire il pascolo alle capre:⁶¹ un atteggiamento che di fatto seguiva le disposizioni molto restrittive imposte nella seconda metà del '300 dai podestà di Treviso *pro tempore* che limitavano fortemente il numero delle capre presenti nelle greggi e nelle aziende agricole (non più di una per azienda).⁶² Fatta eccezione di qualche provvedimento di larghissima apertura all'uso dei pascoli per gli animali di qualsiasi sorta, senza limiti di tempo e di località, rivolto in età scaligera ad imprenditori distrettuali e forestieri, dettato esclusivamente dalla necessità di avere disponibilità di carne,⁶³ è con gli inizi della prima dominazione veneziana su Treviso che la documentazione ufficiale comincia a farsi più consistente, sia pure conservando un carattere di scarsa sistematicità e di incompiutezza. Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 1344 il podestà concede ad alcuni pastori l'autorizzazione a riportare fuori del distretto nel Feltrino 1078 pecore.⁶⁴ Nelle formule di autorizzazione concesse ai pastori di greggi sia locali che forestieri cominciano ad apparire clausole finalizzate a regolamentare il pascolo in modo da non causare danni ai privati. Sono concessioni ancora generiche, nel senso che parlano di 'licenza di pascolare dove desiderano' («ad pasculandum ubicumque eidem placuerit in districtu Tarvisii»), senza indicazioni di poste appositamente assegnate al pascolo.⁶⁵ La ripetuta insistenza con cui i podestà periodicamente pubblicano delle norme tendenti a limitare o interdire la presenza degli armenti in transito è una spia dei conflitti che la presenza di greggi soprattutto forestiere (ma non soltanto

quelle) poteva far sorgere tra i pastori da una parte e le comunità rurali o singoli proprietari ed agricoltori, dall'altra, interessati soprattutto alla coltivazione dei cereali, della vite, della frutta o all'orticoltura e a gestire a proprio vantaggio risorse e redditi che anche l'allevamento degli ovini garantiva.⁶⁶ A tutela di questi ultimi, le autorità prendono dei provvedimenti di garanzia: ad esempio, come fa nel 1371 il podestà Dardo Polani, attraverso la pubblicazione di decreti in città e nelle località in cui i pastori erano al pascolo con cui si concedevano alcuni giorni di tempo agli abitanti per presentare in cancelleria eventuali proteste contro gli stessi pastori, prima che fosse loro rilasciato il bollettino che li autorizzava a riportare le pecore fuori del distretto.⁶⁷ A partire dal penultimo decennio del secolo, inoltre, si proibisce ai pastori forestieri in transito con le loro greggi di sostare nei villaggi per un periodo superiore ad un giorno ed una notte ed ai merighi dei comuni di far rispettare tale divieto. Queste ordinanze sono pubblicate nei mesi di ottobre e novembre, cioè nel periodo in cui è in atto la transumanza dai monti alla pianura, e interessano soprattutto alcuni comuni della fascia del Montello: un'indicazione precisa che questo era uno dei percorsi seguiti dagli armenti.⁶⁸ Tale materia verrà infine raccolta ed ordinata in modo organico in un proclama emanato il 25 novembre 1391 dal podestà Fantino Zorzi, con il quale viene definitivamente regolato il transito sia invernale che estivo degli ovini verso le poste o i pascoli cui erano diretti e viene drasticamente ridotta la presenza delle capre.⁶⁹ In realtà questi provvedimenti non fanno altro che recepire ed estendere norme e regole che alcuni villaggi del contado si erano dati già da tempo attraverso l'emanazione di appositi *statuti* approvati nelle assemblee di vicinato a salvaguardia delle risorse collettive (boschi e pascoli) ed a protezione delle colture dai danni provocati da greggi o da altri animali, forestieri e locali, come avevano fatto nel 1348 gli abitanti di Capodimonte di Montebelluna⁷⁰ e nel 1351 quelli di Pederobba.⁷¹ Si tratta di norme che si ritrovano in analoghi statuti di cui si erano dotati nel secolo XIV alcune regole del Cadore, come Cibiana e Valle di Cadore.⁷²

E' difficile conoscere con esattezza il numero degli ovini che venivano a svernare nel distretto di Treviso; e questo non solo perché la consistenza della transumanza invernale era condizionata da diversi fattori (non ultimo la situazione di frequente instabilità politica e di condizione di guerra che a più riprese interessò il territorio trevigiano nella seconda metà del '300 e nel primo '400), ma anche perché nei pochi casi in cui è possibile ricorrere ai registri del dazio, vi si possono reperire informazioni solamente sul passaggio di greggi che avevano come meta la podesteria di Treviso o che la attraversavano; sfuggono i dati relativi alle altre podesterie del distretto trevigiano. La variabilità della consistenza della transumanza appare con chiarezza dal numero di licenze concesse ai pastori di greggi forestiere che ritornano nei luoghi di provenienza con il numero di pecore e agnelli (Tab. 1): 9379 tra pecore, agnelli e montoni nel 1382, 17331 nel 1398 (anno in cui vengono rilasciate 54 autorizzazioni), 6357 nel 1446. Ad essi vanno aggiunti un modesto numero di capre, di asini, cavalli o pulledri, maiali ed altri animali. L'interesse di questi registri fiscali è costituito anche dal fatto che l'ufficiale del dazio riporta la data con l'indicazione del luogo o passo d'ingresso del gregge (nel 1398 indica quasi sempre anche il numero di animali in modo da rendere immediatamente evidente se il saldo è positivo o negativo al momento del ritorno) e della posta di destinazione (è così possibile ricostruire una parziale mappa delle poste).⁷³ Si ha così notizia di una transumanza invernale verso i medesimi luoghi di pianura che avveniva in due tempi: una prima partenza in autunno tra i mesi di settembre e novembre, ed una nel pieno inverno tra i mesi di febbraio e marzo, quando, probabilmente, i pascoli delle montagne feltrine erano esauriti o notevolmente impoveriti.⁷⁴ Nel viaggio di ritorno le greggi, quindi, avevano una consistenza più robusta, raggiungendo in qualche caso il numero di 600, 800 ed anche oltre 1000 capi. Le greggi dovevano compiere il viaggio di ritorno sempre lungo la medesima strada ed uscire dal distretto per lo stesso passo attraverso il quale erano entrate. La durata del permesso per il viaggio di rientro rilasciato dal podestà di Treviso oscillava tra i 6 ed i 10 giorni. L'ufficiale annota anche se era stata pagata la muda ed il nome dei garanti (spesso sono dei lanaioli).

Sono rare le attestazioni di una transumanza inversa invernale dalla montagna trevigiana alla pianura, dentro ai confini del distretto. Della sua esistenza rimane un interessantissimo contratto

concluso ad Asolo l'11 novembre 1313: Giovanni del fu Pietro, abitante a Treviso con Proesavio Bazzoletto, in qualità di suo procuratore, per due parti, e Federico del fu *dominus* Gualpertino da Coste per la terza parte concedono in affitto fino alla festività di San Giorgio di aprile a Romano da Capodi villa di Crespano, Guglielmo del fu Donella, Alberto, Federico di fu Cunizza da Crespano e a Domenico Cappelletto da Fietta, agenti anche anome di altri loro soci, il *pasculum et herbaticum* del territorio di Coste di Maser in modo che potessero portare al pascolo le loro pecore nelle chiusure, nei prati e nei campi fino a metà marzo (ma nei campi e prati non coltivati fino a San Giorgio). Il canone previsto è abbastanza elevato (500 libbre di buon formaggio e 5 agnelli) e giustifica l'ipotesi che le pecore portate a pascolare fossero piuttosto numerose. Il contratto prevede un patto particolare a favore dei pastori: i soccidanti dovevano garantire loro la disponibilità di case, *tezze* (per il ricovero degli animali), le masserizie e *vassa* (i recipienti necessari per fare il formaggio), sotto pena di 50 lire in caso di inosservanza di quest'ultimo obbligo.⁷⁵ Nella documentazione ci sono poi alcuni accenni all'esistenza di una transumanza invernale di pianura di modeste dimensioni (un 'nomadismo a corto raggio'), sia dentro che fuori del distretto: ad esempio da Villorba nella podesteria di Treviso a Santa Lucia nel comitato di Collalto,⁷⁶ da Martignago del Montello a Carturo di Cittadella,⁷⁷ da Bassano a Fossalta di Oderzo.⁷⁸

La responsabilità della sorveglianza era affidata a pastori di professione, i cui nomi si ripetono frequentemente nella documentazione. Tra essi ricordo il pastore Giovanni, soprannominato Giovanni Trevisan, di Giacomo da Borgo Manero di Pavia, «qui consuevit conversari pro pastore et custode animalium pecudinorum ad salarium in Tesino, in Valesugana, in Tervisino districtu, Paduano districtu et aliis locis et districtibus circumvixinis»; nel suo testamento fatto a Treviso il 10 febbraio 1410 nomina tutti i suoi debitori «pro salario et mercede custodiendi et gubernandi sua animalia».⁷⁹

Le pecore al momento del ritorno risultano già tosate. E', questa, una annotazione molto importante. A partire dalla dominazione veneziana su Treviso, per rispondere alle richieste dei lanaioli e dei fabbricanti di panni di Treviso, almeno a partire dal 1354 il governo veneziano aveva vietato l'esportazione della lana grezza o filata di produzione locale fuori del distretto, salvo che a Venezia.⁸⁰ Qualche anno dopo fu individuato un altro modo per garantire una maggiore disponibilità di lana grezza all'industria locale: il 29 aprile e ancora il 30 agosto 1362 il podestà Andrea Zane emanò un decreto in base al quale i pastori forestieri che volevano venire a svernare nella pianura trevigiana non potevano ritornare nel loro paese se le pecore non erano state in precedenza tosate in modo che la lana restasse nel distretto di Treviso o tutt'al più potesse essere portata a Venezia. La mancata tosatura prima di uscire dai confini del distretto equivaleva ad una esportazione clandestina di lana. Questa norma fu inasprita qualche anno dopo: era permesso l'ingresso per il pascolo invernale solo agli animali ovini che non erano ancora stati tosati.⁸¹ L'eccessiva severità con cui quest'ultima disposizione fu applicata dai podestà di Treviso, nonostante l'esistenza di una successiva deliberazione del senato che limitava solo al momento dell'uscita delle greggi l'obbligo di tosare le pecore, ebbe effetti negativi perché, come ebbe a notare qualche anno dopo il doge, i pastori se ne andavano in altre località con un grave danno per gli abitanti del distretto a causa di una minore disponibilità di formaggio, agnelli ed anche di lana.⁸² Un'analogia motivazione fu richiamata quasi vent'anni dopo dal podestà Giovanni Miani, al quale si era rivolto Bartolomeo da Montebelluna, conduttore del dazio della macinatura delle ville e dei castelli del distretto di Treviso, il quale aveva chiesto l'emanazione di un decreto contro «certos pastores forenses, qui venerunt secundum usum cum suis pecudibus ad pasculandum in Trivisanam», perché anch'essi fossero tenuti a pagare il dazio. Sentite le motivazioni addotte dai pastori e considerando i benefici da loro arrecati all'economia del distretto, il 24 gennaio 1396 il podestà emanò un decreto con cui dava pienamente ragione ai pastori.⁸³ La preoccupazione di garantire all'industria locale lana filata è all'origine di un altro provvedimento restrittivo nei confronti dei lanaioli feltrini. Nel 1392 il capitano della chiusa di Quero informò il podestà che i Feltrini erano soliti venire a filare la loro lana nelle filiere di Quero, ma non permettevano che i panni di produzione locale fossero portati nei loro folli per la follatura; per questo motivo era stato

costruito un follo a Quero. Il podestà gli ordinò allora di non permettere in alcun modo l'esportazione oltre confine di lana filata nel distretto trevigiano senza una sua particolare autorizzazione.⁸⁴ Nel registro del dazio del 1446, accanto al nome del pastore ed al numero di pecore e di agnelli nella maggioranza dei casi l'ufficiale annota anche la quantità di lana venduta ed il nome dell'acquirente (di solito sono dei lanaioli) e, in qualche caso, il prezzo.⁸⁵ Ogni tentativo di liberalizzare il mercato della lana a Treviso si scontrò con la dura opposizione dell'*universitas artis lane*, molto decisa a difendere ad ogni costo gli interessi della categoria. Nel 1408 essa riuscì a strappare al governo veneto un decreto in cui si ordinava che la lana prodotta nella Trevisana e nel Cenedese non potesse essere esportata neppure a Venezia e si proibiva la concessione delle relative autorizzazioni perché la lana prodotta nel distretto non era neppure sufficiente a soddisfare la domanda dei fabbricanti locali di panni.⁸⁶ Il provvedimento fu poi ratificato anche nei decenni successivi. I principali beneficiari furono soprattutto i lanaioli della città, dove l'arte della lana continuò a mantenere ancora per qualche tempo tutta la sua forza rispetto ad altre località del distretto, come afferma nel 1434 il doge Francesco Foscari in una lettera al podestà di Treviso.⁸⁷ Nel 1460 il doge Pasquale Malipiero notifica al podestà di Sacile, in Friuli, l'esistenza dei privilegi di cui godevano i lanaioli di Treviso e gli spiega la complicata normativa da osservare nel commercio della lana friulana da esportazione diretta o di passaggio attraverso il territorio trevigiano.⁸⁸ Ai gastaldi dell'arte della lana spettava il compito di controllare l'osservanza della nuova normativa in base alla quale ogni allevatore e quindi produttore di lana doveva notificare al banco del sigillo presso la cancelleria del comune la quantità di lana venduta ed il nome dell'acquirente e di denunciare al giudice al maleficio i contravventori. Nel mese di settembre 1439 i gastaldi in carica presentarono una decina di accuse contro altrettanti presunti trasgressori: dal contesto del documento erano tutti contadini abitanti in villaggi rivieraschi del Piave o poco discosti dal fiume, che nelle loro case allevavano un modesto numero di pecore, la cui lana in parte serviva per il consumo domestico in parte veniva venduta.⁸⁹

Sul problema del commercio locale della lana per il periodo qui considerato, in analogia con quanto succedeva nei comparti della confezione e della commercializzazione dei tessuti, la documentazione trevigiana offre alcune indicazioni, dalle quali emerge la pluralità dei soggetti interessati a tale attività, spesso estranei alla professione (ad esempio alcuni notai), per i quali risultava economicamente interessante investire capitali, di solito di modesta consistenza, nella compravendita di lana.⁹⁰ Si registra, inoltre, la formazione di società per l'acquisto e la commercializzazione della lana sia nel distretto di Treviso che altrove, come a Venezia o a Verona.⁹¹ In alcuni contratti di acquisto si possono reperire poche e scarse informazioni sulla diversità delle lane presenti sul mercato. Spesso i riferimenti a lana di pecora, montone ed agnello sono generici, senza alcuna indicazione sulla qualità della merce, certamente non eccellente a giudicare dal prezzo.⁹² Altre volte i contraenti sono più precisi: parlano di lana agnellina *furlana*, di lana bianca *susia*, *fioretto* bianco, bianca *gentile*, *berrettina gentile*, bianca *bastarda*, lana *pulvirina*, lana forestiera *marçasega et montexia*.⁹³ La qualità dei tessuti prodotti con lane di produzione locale non era certamente di primissima qualità; nel corso del secolo XIV, tuttavia, la presenza di tessitori e professionisti delle diverse specialità di varia provenienza e tradizione contribuì certamente a migliorare il prodotto locale. Per far fronte alla domanda di stoffe di pregio, però, era più conveniente rivolgersi direttamente al mercato, sopratto a quello veneziano e veronese, dove si potevano trovare panni francesi e fiamminghi, fiorentini e lombardi. Nella documentazione trevigiana la presenza di questi tessuti (di Arras, Ypres, Lilla, Parigi e Provins) è documentata a partire dagli ultimi due decenni del secolo XIII. Ma questo è un altro capitolo.⁹⁴

* * *

Tab. 1.a – Tavola riassuntiva delle *Rubricae pecudum reconductorum extra districtum Tarvisii per pastores* nel 1382, 1397 e 1446.

anno	pecore (e agnelli)	capre	muli e asini	maiali	cavalli e puledri	bestie	altri animali	n° autorizzazioni
1382	9379	27 (+ 1 irco)	16	9	-	-	-	24
1398	17331	27	28	36	12	12	2	51
1446	5039	1	18	54	5	-	-	24

Tab. 1.b – 1397-1398, Treviso. Tavola riassuntiva degli animali ovini, bovini e suini da carne portati da Treviso a Mestre e Venezia durante la podesteria di Giovanni Zorzi (BCTV, *ms.* 672/4).

Castroni	Pecore	agnelli	agnelli, castroni...	montoni, pecore,...	capretti	Totale ovini	bovini	vitelli	Maiali
21532	436	1683	387	1244	108	25390	1805	50	1186

Tab. 2 – Consistenza delle greggi e quantità di lana venduta dai pastori forestieri nel 1446 (ASTV, *Comunale*, b. 302, *Generalia conducta 1445-1446, Rubrica pecudum reconductorum extra districtum Tarvisii*)

data	posta	pastore	acquirente	n° pecore entrate	n° pecore (e agnelli nati) in uscita	lana venduta (in libbre)
21.04.1446	Spresiano	Gasparino da Zumelle	Antonio da Felletto, lanaiolo	-	30 (+ 5)	50
”	Corona	Francesco Malacarne da Feltre	Giacomo da Onigo	-	500 (+ 54)	1324
22.04.1446	Sambughè	Andrea da Seren	Deifobo Bettignoli	-	181 (+ 24)	341
”	Breda	Giacomo fu Biagio da Feltre	Francesco Sugana	450	202 (+ 34)	374
”	Quinto	Giacomo Francesco da Porcen	Filippo da Bologna	-	400 (+70)	?

23.04.1446	?	Giacomo Vittore	Giacomo da Onigo e Barba	321	280 (+ 60)	?
”	Bagnon	Silvestro da Villabruna	Bartolomeo	-	288 (+ 22)	524
”	Pero	Bartolomeo da Primiero	?	770	621	?
25.04.1446	Dosson di San Lazzaro	Giacomo da Lamon	Giacomo	281	262 (+ 39 + 48) ^a	617
”	San Cipriano	Giacomo Antonio Da Feltre	?	281	230 (+ 20)	<i>'ha venduto la lana'</i>
”	Melma	Francesco da Pedavena	Deifobo Bettignoli	-	233 (+ 37)	700
26.04.1446	San Pelagio	Bartolomeo da Fonzaso	ad un maestro lanaiolo	-	101	252 (£ 33 <i>pro centenario</i>)
”	Carbonera	Enrico e Giacomo da Primiero	Varisio da Ciano	314	214	350 (£ 32 ½ <i>pro centenario</i>)
”	Rovarè	Cristoforo del Barco da Feltre	-	-	187	<i>lana bruciata</i>
26.04.1446	Sant'Elena	Enrichetto Celarda da Feltre	Antonio da Bavaria	175	168 (+ 33)	370
”	Musestre e Medolo	Vittore da Feltre	Francesco da Nogarè	522	490 (+ 29)	722 (£ 30 ½ <i>pro centenario</i>)
30.04.1446	San Giacomo di Musastr.	Pietro da Primiero	Francesco da Noale	173	146 (+ 9)	248 (£ 28 ½ <i>pro centenario</i>)
19.05.1446	Monigo	Matteo <i>de Soproi</i> da Feltre	Deifobo Bettignoli	-	22 (+ 4)	34
			Totale		5039	5906 ^b
Totale delle pecore delle greggi delle quali è specificato il numero di capi in entrata ed in uscita				3207	2902	

a) «Item conducit agnas 39 tonsas et 48 agnas teneras cum lana».

b) La na relativa a 3127 pecore: la media è di circa kg 1,9 di lana non lavata per animale.

Centinaio = 100 libbre grosse = kg 51, 674860

Libbra grossa = 12 onces = kg 0,516749

Libbra sottile = 12 onces = kg 0, 338883

Sigle archivistiche:

ACuVTV: Archivio della Curia Vescovile di Treviso

ASTV : Archivio di Stato di Treviso

ASVE : Archivio di Stato di Venezia

BCapTV : Biblioteca Capitolare di Treviso

BCTV : Biblioteca Comunale di Treviso

¹ «Item quod potestas, ab introitu sui regiminis usque ad introitum mensis aprilis, conçari facere debeat et aptari montes comunis Tarvisii ita quod pecudes de districtu Tarvisii possint stare et montegare in dictis montibus comunis et compellat dominos aliorum moncium suos montes aptare taliter quod predicti montes possint montegari. Et quod nulla persona de districtu ducat pecudes suas nec moltonos nec alias ad montegandum extra districtum Tarvisii, sed debeat montegare cum suis bestiis in montibus comunis et montibus aliorum dominorum de districtu Tarvisii» (*Gli Statuti del comune di Treviso*, a cura di B. BETTO, Roma 1984-1986, I, p. 134-135 (CLXVI [caminese 1283-1284]; ripreso nel 1313 [CLX]); la posta del 1313 aggiunge: «Et qui contrafecerit, x libras denariorum parvorum comuni componat: cuius medietas sit comunis et alia medietas accusatori»).

² Sulla transumanza si vedano, tra gli altri, *L'élevage en Méditerranée occidentale*, Actes du Colloque Internationale de l'Institut de recherches méditerranéennes, Sénanque, mai 1976, Paris 1977 ; *L'élevage et la vie pastorale dans les montagnes de l'Europe au moyen âge et à l'époque moderne*, Actes du Colloque Internationale, Clermont – Ferrand 1984; *Percorsi di pecore e di uomini: la pastorizia in Emilia Romagna dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di F. CAZZOLA, Bologna 1993; *Greggi, mandrie e pastori nelle Alpi occidentali (secoli XII-XX)*, a cura di R. COMBA, A. DAL VERME, I. NASO, Cuneo 1996. Per l'area veneta: G. M. VARANINI, *Una montagna per la città. Alpeggio e allevamento nei Lessini Veronesi nel Medioevo (secoli IX-XV)*, in *Gli alti pascoli dei Lessini veronesi. Storia – Natura – Cultura*, a cura di P. Berni, U. Sauro, G. M. Varanini, Verona 1991, pp. 13-106; J. BONETTO, *Le vie armentarie tra Patavium e la montagna*, Padova 1997; G. FARRONATO, *Lite per i confini montani. Il caso del 23 maggio 1570*, in *Alano: la memoria e l'immagine di una comunità*, a cura di G. Follador, Alano 1993, I, p. 347-405 ; D. GASPARINI, *L'allevamento ovino nel trevigiano in età moderna*, in *L'allevamento ovi-caprino nel Veneto*, a cura di E. Pastore e L. Fabris, Verona 1999, pp. 179-185; IDEM, *Pecore di montagna... poste di pianura: allevamento ovino e agricoltura nelle terre trevigiane in età moderna in Montagnae pianura. Scambi e interazione nell'area padana in età moderna*, a cura di A. Gardi, M. Knapton, F. Rurale, Udine (?) 2001, p. 19-37.

³ *Gli Statuti del comune di Treviso*, a cura di B. BETTO, I, p. 458-459 ([CXXII = Cam. L. IV, CXVIII], *De guicacionibus clausurarum et pratorum*: «et pro sclapo pecudum x soldos denariorum pro banno componat»), p. 462-463 ([CXXXII = Cam. L. IV, CXXVIII], *De pascuis villarum guicandis*: gli *homines villarum* ed i comuni possono *guicare* i loro pascoli e le campagne e riscuotere i banni secondo lo statuto CXXII; il banno sia dei proprietari o *domini* secondo le modalità ivi indicate, «exceptis in pecudibus in quibus bannum servetur ut in predicto capitulo continetur». Non era permesso a nessuno entrare con i propri animali nei pascoli, guizze e territori degli altri villaggi senza il permesso dei proprietari dei mansi e delle terre e dei rustici dei villaggi stessi).

⁴ *Gli Statuti del comune di Treviso*, a cura di G. LIBERALI, Venezia 1950-1955, II, p. 128 [CCCXLVI: *Item de wizationibus clausurarum, postiliarum et pratorum*], p. 133 [CCCLIX-CCCLXI: *De publicis villarum*], 143 [CCLXXXV: «De his qui utuntur comitatu vel advocatia. Item ne quis, ratione comitatus aut signorie vel occasione herbatici, auferat agnos vel agnum vel quid aliud pastoribus peccorum, si fuerint in hospitio super alienis mansis; qui contrafecerit prestat comunis XL solidos pro banno et XX soldos pastori et restituat ablata»] e p. 147 [CCCXCV: *De expensis pro pasculis et nemoribus*: le spese sostenute per la manutenzione dei pascoli e dei boschi comuni dei villaggi devono essere suddivise tra i suoi abitanti e quei rustici i quali, pur non abitandovi, vi possiedono terre che vengono lavorate, in proporzione della terra posseduta «secundum quod haberent emolumentum, ita habeant et dampnum»], p. 281 [DCCXXI: *De pascuis villarum wizandis*].

⁵ ACuVTV, *Codice AC*, c. 52r; BCapTV, Avanzini, *Series documentorum*, doc. 164; A. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 326; per i censi del 1374, 1389-1390 e per le difficoltà di pagamento del censo a causa della guerra si veda ASTV, *Comunale*, b. 1784, *Libro dei feudi dell'episcopato 1377*, c. 16v.

⁶ «Habet nunc dominus episcopus et episcopatus Tarvisii totum montem Onarii in Sumoncio, qui affictatur pastris et personis requirentibus omni anno per Gualfredum de dicto loco nomine ipsius domini episcopi. Et respondet omni anno libras CCXVI casey», poi corretto in 232. Si dice che era stato affittato *hoc anno* per 232 libbre di formaggio e che il gastaldo l'11 agosto aveva portato a Treviso 202 libbre di formaggio stagionato «et calavit libras XXX». Nella stessa pagina si dice che la gastaldia di Asolo era stata affittata ad Andrea da Lamoni per 550 lire di piccoli, un capretto, 16 spalle e 14 galline, ma che il vescovo aveva tenuto per sé il monte Plombella (ASTV, *Comunale*, b. 1784, *Libro dei feudi dell'episcopato 1377*, c. 66r e 71v).

⁷ ASVE, *San Michele in Isola. Santa Maria di Follina*, pergg. b. 18, *Rodolo 1288-1309* (in particolare le testimonianze rese l'8 luglio 1288 davanti a Rizzardo di Bernardino *villicus* di Gherardo da Camino nella Valmareno nella lite che contrapponeva il monastero di Follina ad alcune persone di Miane) e *Ibid.*, pergg. b. 19, *S. Maria di Follina*, n. 1320 [copia in BCTV, ms. 109/4, c. 400 ss, doc. 1320] (il 19 luglio 1304 frate Gotofredo e frate Albertino della *domus* di

Collalto cedono a Valterio, abate di Follina, ogni diritto che la *domus* aveva sul monte Nosledo con il diritto di pascolare, *monticare* e fare ogni propria utilità in cambio di un manso in Collalto).

⁸ ASVE, *San Michele in Isola*, perg. b. 16, *S. Maria di Follina*, n. 1258, 1243 ottobre 8, «actum Fuline in domo fologni dicti monasterii qui est apud ortum eiusdem monasterii».

⁹ F. SIGNORI, *Campese ed il monastero di Santa Croce*, Cittadella 1984, p. 38 (che cita P. TORELLI, *Regesto Mantovano*, Roma 1914, p. 226-227, n. 336).

¹⁰ ASTV, *Comunale*, b. 1784, *Maleficio* 1425, c. 83rs: denuncia presentata il 13 marzo 1425 da Bonsembiante e Pileo da Onigo contro alcuni pastori di Alano (su questo documento si veda *infra*, testo corrispondente alla nota *. Si veda in BCAPTV, *Pergamene Biblioteca*, scat. 3/b, n. 39, l'inventario delle proprietà riacquistate il 18 novembre 1317 da Gherardaccio da Onigo e dai suoi fratelli, sparse nei villaggi di Cavalea, Alesto, Cornuda, Rovigo, Candovolo, Onigo «et de parte sua olim domini Gualpertini de suis vassallis et de montibus iacentibus in diocesi Feltri Fossernegne, et Avete et monte Domadori iacentis in diocesi Tarvisina cum suis coherentis»: G. CAGNIN, *Il "castrum vetus" ed il "castrum novum" di Onigo nel secolo XIV*, "Quaderni di Archeologia del Veneto", XII (1996), pp. 135-142

¹¹ Nel 1332 il monte era affittato a Facino da Uson (ASTV, *Notarile I*, b. 20, q. 1332-1333, c. 39v, 1333 luglio 10; per un'informazione più ampia si veda G. CAGNIN, *Quattro villaggi di montagna tra conservazione e spinte innovative. Alano, Campo, Colmirano e Fener nel '300*, in *Alano: la memoria e l'immagine di una comunità*, a cura di G. Follador, Alano 1993, I, p. 107-112, 117-119 e note relative).

¹² Nel contratto vengono anche descritti i confini della posta: «postam pasculi de Nervesa infra hos confines, videlicet a flumine Conche usque ad flumen Plavis et a Postoyma superius et a Facero Aquile intra dictos confines... possint et valeant dictam postam et pascullum libere et impune usufructuare et pascolare et pascolari facere usque ad dictum terminum secundum antiquam consuetudinem dicte poste» (ASTV, *Notarile I*, b. 39, Atti Manfredo da Vidor 1354-1358).

¹³ «... deferunt conversi tales pannos ut rustici et clerici de biso et de lana ovium domus et bombicina alba in estate; set tantum vidit priorem Gerardum deferentem calligas blavette et portabat cappam clausam de biso et comesonos» (testimonianza di Lazzarino del fu Enrico Teutonico); «conversi induuntur panno lane suarum bestiarum et clerici domus in estate paludellos albos et prior portat pannum bisum; et vidit priorem defferentem duas calligas blavete», afferma Pizzolo del fu Giovanni Pasto, ecc. (ASVE, *Santa Maria degli Angeli di Murano* perg. b. 3; di prossima pubblicazione a cura di chi scrive).

¹⁴ «... dominus habas hospitalis vel prior qui fuit pro se et racione sui ospitalis possuit et poni faciebat boves et bestias venientes de Ungaria et aliunde in dicta campanea ad pasendum et pasculandum cum precio ad suam voluntatem sine alicuius contradictione» (ASVE, *Santa Maria degli Angeli di Murano* perg. b. 3, 1268 luglio 30 - agosto 2, [Treviso]).

¹⁵ Il 14 aprile 1311 Rizzardo da Camino affitta la «posta sive pascullum de Mussa» per 304 libbre di formaggio; il 24 marzo 1312 Giovanni Longo da Verona, gastaldo di Rizzardo da Camino, rilascia quietanza di 304 libbre di formaggio *ardexono* a Pasquale *de Façedo de episcopatu Feltri* «pro parte solucionis poste sive pasculi de Mussa» concesse in affitto per l'anno presente a Pasquale e ad alcuni suoi *socii* (ASTV, *Notarile I*, b. 14, q. a. 1311/1312 e q. a. 1312). Ma si veda anche la garanzia rilasciata il 28 febbraio 1325 da Tommasino da Rugolo a Pietro da Motta, procuratore di Biaquino da Camino, «quia inventus fuit pasculasse per plures vices cum pecudibus in erbasico de Campomulino dicti domini Biachini» senza la sua autorizzazione o quella delle persone cui l'aveva affittato (ASTV, *Notarile I*, b. 2, Atti Gualperto de Serafino).

¹⁶ «super ipsum pasculum quam pluries vidit bestias bovinas et pecudes pasculantes et pascentes in dicto pasculo» (Marchetto, beccaio del Quadrivio, c. 12v); «vidit... alios famileos beccariorum et pastores villarum et hominum de Lançanicho, de Limbraga et de Plovençano cum suis bestiis pecudibus et bovinis pascentes et pasculantes in dicto pasculo» (Giovanni da Riese, c. 12v-13r); «pasculavit et et pascolari fecit cum suis bestiis pecudibus et bovinis» (Bonio da Limbraga, c. 13v). Gli atti del processo, svoltosi a Treviso tra il 14 ottobre 1325 ed il 30 maggio 1326, si trovano in BCTV, ms. 662, c. 1r-18r, 21r-23r, 24v-25r.

¹⁷ Nel 1374 «solebat affictari posta sive pasculum de Resana pastris qui pascebant cum pecudibus; et respondet omni anno usque ad festum Sancti Iorii libras XXXIII parvorum, libras LXV casey» (ASTV, *Comunale*, b. 1784, *Libro dei feudi dell'episcopato* 1377, c.16v).

¹⁸ Il 25 dicembre 1308 (1309 *more Tarvisii*), «in castro de Bruxaporco», Bachino del fu Bartolomeo e Pietro del fu Giovanni *de Taxino de villa Cinti* si obbligano solidarmente a dare entro la festività di San Giorgio 24 soldi di grossi ad Antonio, gastaldo di Brusaporco, agente a nome di Guido Avvocato «et hoc nominatim pro foro et mercato pasculi sive herbasegi poste de Bruxaporco»; il successivo 30 dicembre Giovanni figlio di Domenico Pite *de Laltino supra Feltre*, promette di dare entro la festività di San Giorgio per lo stesso medivo 30 soldi e 3 denari grossi al gastaldo Antonio (ASTV, *Santa Maria dei Battuti*, perg. b. 119, n. 17472).

¹⁹ ASVE, *Mensa Patriarcale*, b. 126, n. 58; due disegni delle proprietà di Sant'Elena a Tessera ai n.59 (sec. XVI) e 57 (*Confini delle terre de Campalto et del bosco de sotto posto in Tesera. 1500 incirca*).

²⁰ BCAPTV, *Lettere Ducali*, scat. 3/b, n. 1342: il 19 maggio 1374 il doge Andrea Contarini scrisse al podestà Francesco Calbuolo per informarlo che Giovanni Magno, vescovo di Iesolo, aveva esposto al dominio «quod pastores qui ducunt bestias ad pascolandum super territorium Ville Franche Equiline diocesis per officiales Tarvisii graviter molestantur, tentantes extorquere ab ipsis pastoribus [solidos] I pro qalibet libra casei qui fit ibi et etiam quod pignoraverunt aliquos

ex dictis pastoribus quia dictum datum non solverunt»; il doge ordina di far cessare gli abusi e di restituire quanto era stato estorto ingiustamente.

²¹ Si vedano, ad esempio, i documenti conservati soprattutto, ma non esclusivamente, in BCapTV, *Pergamene Archivio*, scat. 1-2. Si veda anche in BCTV, *Miscellanea Stefani*, scat. C, il testimoniale della seconda metà del sec. XIII riguardante una controversia tra il comune di Romano e quello di Pove (*comune Povedi*) «occasione caprarum accepte per maricum et saltarii comunis et hominum de Romano... super montagna comunis et hominum de Romano super Calchera verssus mane et verssus Romanum... die dominico IIII intrante maio». Vi si accenna alla possibile esistenza di «instrumenta pacti inter dicta comunia», ma i testimoni non sono in grado di precisare se gli «homines de Povedo habeant ius aliquod pascendi super comune hominum de Romano... nec eis concessit dominus Albricus de Romano condam, de qua concessione dixit quod audivit dici quod debet esse instrumentum».

²² Su questo particolare aspetto si veda quanto scrive GASPARI, *Pecore di montagna... poste di pianura*, p. 28-29.

²³ Si veda, ad esempio, il contratto con cui il 2 giugno 1311 Geremia Millemarche concede in affitto per 2 anni a Benvenuto da Salettuol un manso con la decima: il canone comprende «et decimam omnium nascentium in curtivo dicti mansi, videlicet agnorum, capretorum, vitulorum, porcellorum et porcellarum et equorum et equarum, silicet XII denarios pro vitullo et vitula, et I grossum pro equo et equa, et rectam decimam de aliis» (ASTV, *Notarile I*, b. 14, q. a. 1311). Ma si veda anche quanto afferma Pietro del fu Antonio da Pederobba in un processo celebrato a Treviso nel mese di dicembre 1392: suo padre lavorava ad affitto un manso in Pederobba «et quod dictus ser Anthonius pater ipsius testis super sedimine ipsius mansi habebat et tenebat unum sclapum pecudum»; un giorno Antonio dalla Laste aveva mandato alcuni suoi servitori, «qui famuli numeraverunt omnes agnos natos eo anno ex dictis pecudibus et dum ipsi numerarent ipsos agnos, numeratis novem ipsi accipiebant nomine dicti ser Anthonii decimum agnum ocurentem et ipsum ponebant ab una parte separatam ab aliis pro decima dicti ser Anthonii occasione dicti mansi» con grande disappunto del padre perché il proprietario così facendo dimostrava di non avere fiducia in lui; ed una volta glielo disse «quod ipse bene potuisset confidere de ipso eo quia bene dedisset sibi suam rectam decimam de dictis agnis» anche se non avesse mandato i suoi servitori a contare gli agnelli (ASTV, *Comunale*, b. 1784, *Maleficio* 1392).

²⁴ Accenno soltanto ad alcuni contratti del tardo '200. Il 5 novembre 1284 Giacomo Strasso, curatore di Alberto del fu Giacomo Barbanera, affitta per 10 anni a Nicolò Teutonico un manso in Sovernigo con la promessa di dargli a soccida entro Pasqua 50 pecore, «quas pecudes ipse Nicolaus teneatur tenere in socedam cum dicto Alberto et de ipsis pecudum facere instrumentum socede». Il 17 gennaio 1285 Gareto da Riese concede a soccida per 5 anni 63 pecore e 28 agnelli ad Andrea del fu Giacomino de Mulla da Montebelluna, il quale si obbliga a custodire e pascolare a proprie spese le pecore e gli agnelli, *excepto iudicio Dei et fortuitu casu*, e a portare a Gareto la giusta parte e metà dei frutti «ipsarum pecudum, videlicet agnorum, lane, lactis et casey per tempora consueta et ipsas pecudes et agnos et omnes earum fetus non vendere vel alienare nec speciali pignere obligare sine verbo et licencia dicti domini Gareti... et in fine termini ipsas peccudes et agnos et earum fetus cum ipso domino Gareto equalibus partibus dividere». L'11 marzo 1285 frate Giacomo Orefice concede a soccida a metà per 5 anni a partire da San Martino ad Enrico Teutonico ed a suo figlio Bertoldo da Sant'Andrà 58 pecore e 30 agnelli. I due soccidari si obbligano a salvare, custodire e nutrire gli animali, a portare nei tempi consueti a Treviso nella casa del soccidante metà dei frutti «videlicet lane, lactis vel casey et angnorum», e al termine del contratto, *et ante si placuerit dicto domino fratri Iacobo*, a dividere a metà in parti uguali le pecore e gli agnelli ed i nati. Patto: se i due soccidari non faranno «id quod ius postulat et requirit pro utilitate ipsarum pecudum et angnorum, quod licitum sit ipsi domino fratri Iacobo eis accipere et auferre seu auferri facere dictas pecudes et angnos sua propria auctoritate sine curie proclamacione vel aliqua denunciatione vel aliquo preiudicio et non dare eis aliquam partem de ipsis peccudibus et angnis» (i 3 contratti in BCTV, *ms.* 967). Qualche notaio trevigiano riporta nei propri registri alcuni modelli di contratto da avere sempre presenti; Nascimbene da Levada trascrive, tra gli altri, un *exemplum* di *carta socede pecudum* (Pietro concede «ad rectam socedam et dimidietatem quinquaginta pecudes lanutas a lacte, agnelos et agnellas XX capras usque ad quinque annos... excepto iudicio Dei et liberam partem et dimidiam dare dicto Petro de ipsis bestiis et earum nascentium, caseo et lana seu usufructibus earum et ipsam partem et dimidietatem ad domum dicti Petri omnibus suis expensis et periculis per tempora consueta <conducere>») ed uno di *manifestum saltarie* («manifestavit et dixit se invenisse unum sclapum pecudum Iohannis de Costis pascencium et damnum dancium in uno prato dicti Antonii de presente mense per unam vicem») (ASTV, *Notarile I*, b. 27, Atti Nascimbene da Levada, q. a. n. 1, 1331).

²⁵ Il 2 febbraio 1377 Francesco di Enrico da Colbertaldo concede a soccida a nome del padre *ad rectam partem et medietatem* per 5 anni 13 pecore ed un montone a Vivenzo di Giovanni, il quale doveva dare per ogni pecora munta (*molguda*) una libbra e mezza di formaggio e dare 25 soldi per ogni pecora perduta (ASTV, *Notarile I*, b. 39, Atti Michele da Vidor 1376-1378). Il 10 ottobre 1389 Biachino del fu Vivante da Ruio di Segusino concede a soccida per 4 anni 43 pecore e 12 capre a Giovanni del fu Valentino di Talandino da Zumelle, che deve dare ogni anno 2 libbre di formaggio per ogni pecora da latte e 3 libbre di formaggio per ogni capra da latte, metà della lana e dei nati *ac omnium utilitatum*. Il successivo 31 ottobre Nascimbene del fu Vendrame da Vas concede a soccida per 4 anni a Todelo del fu Omodeo da Quero, abitante a Martignago, 33 pecore e 1 capra, con l'obbligo di corrispondere ogni anno due libbre di formaggio per ciascuna pecora da latte e 4 libbre di formaggio per la capra, metà della lana e dei nati; «et promisit sollevare natos dictarum bestiarum in multiplicatione dicte socide» (ASTV, *Notarile I*, b. 469, Atti Giovanni di Pietro da Bigolino).

²⁶ Lo richiedono il 27 settembre 1359 il notaio Vilio de Alferiis e suo figlio Tomeo (ASTV, *Notarile I*, b. 17, Atti Giovanni da Crespan 1358-59)

²⁷ La clausola della *mala guarda* è presente in alcuni contratti di soccida di pecore stipulati a Montebelluna verso la metà del '300 (ASTV, *Notarile I*, b. 89, Giacomo da Capodimonte, Atti 1346-1347, c. 61v, 63r; Atti 1350, c. 9r; Atti 1355-1358, c. 36r).

²⁸ ASTV, *Notarile I*, b. 181, Atti 1384-1390, c. 157r, 158v, 161r, 165v, 166r (1389 luglio 29, agosto 5 e dicembre 23).

²⁹ Il 13 dicembre 1371 Leonardo del fu Boninsegna da Guarda di Montebelluna concede a soccida per 4 anni ad Andrea da Colbertaldo di Oltrepiaive 40 «pecudes lanutas inter nigras et albas...et dictus Andreas promisit relevare omni anno XII agnellas» (ASTV, *Notarile I*, b. 31, Atti Pietro de Bladino del fu Fioravante, q. a. 1370-1372, c. 65r). Il 19 dicembre 1371 il chirurgo Gerardo del fu Aquilone da Vidor concede a soccida per 4 anni o meno a Boninsegna detto Bosignolo e a suo fratello Giovanni da Caerano 50 pecore ed un montone, con la promessa di fare ogni anno «relevare saltem decem agnellas et plus si potuerint relevare», di dare e portare a Treviso metà del formaggio, della lana e degli agnelli (Ivi, b. 138, Atti 1361-1379, c. 167v). L'1 febbraio 1384 Antonio da Alano concede a soccida a Gabriele e Giovanni di Giacomino e ad Andrea e Simone di Biaquino da Farra 137 pecore *partim gentilles et partim bastardas* a metà della lana, del formaggio e dei nati con l'obbligo di «ellevare omni anno omnes agnellas descendentes et que descendentes ex dictis pecudibus et earum nascentium», rendendo ragione ogni anno. In caso di morte naturale o *iudicio Dei*, essi sono tenuti a presentare la pelle entro 8 giorni. (Ivi, b. 161, Atti 1382-1384, c. 116v).

³⁰ Il 7 gennaio 1408 il lanaio trevigiano Vittore del fu Antonio da Biadene concede a soccida per 4 anni o meno a Giacomo *de Flabono* da Belluno, abitante a Visnà di Montebelluna, 50 pecore gentili con l'obbligo di «tenere unum bonum pastorem et unum canem ad tutelam ipsarum suis expensis» (ASTV, *Santa Maria dei Battuti* perg. b. 125, n. 18633).

³¹ BCapTV, *Pergamene Archivio*, scat. 15/a, n. 1791-1792.

³² Il 15 febbraio 1308 Agnese del fu Giovanni del Ferro concede a soccida per 5 anni a Vitale da Sala 58 pecore «a lacte, undecim vasinolas et VII vasinolos», 4 capre e 41 agnelli a metà del latte, della lana e dei nascituri (ASTV, *Notarile I*, b. 12, Atti 1307-1308, c. 24r).

³³ Il 25 giugno 1320 Nicolò del fu Bartolino Baldacchini concede a soccida a 5 anni *et minus* a sua volontà a Giovanni da Segusino 260 «pecudes lanudas inter tasinaças et nostranas» (ASTV, *Notarile I*, b. 76, Atti 1317-1320, c. 73v).

³⁴ Il 6 giugno 1352 nel mercato di Montebelluna Giovanni del fu Bertaldino da Caerano concede a soccida per 4 anni 47 pecore *lanutas, albas et nigras*, a Bartolomeo Bianco da Capodimonte (ASTV, *Notarile I*, b. 90, Giacomo da Capodimonte, Atti 1352-1354, c. 4r); il 6 novembre 1370 Franceschino del fu Valano da Venezia, abitante a Treviso, concede a soccida per 5 anni a Giovanni del fu Maffeo da Martignago del Montello e a Bartolomeo del fu Michele «sexaginta pecudes et unum moltonum inter nigras et bissas, partim pregnantes et partim cum agnellis post» (Ivi, b. 180, Atti 1370-1376, c. 45v).

³⁵ Si veda, a titolo di esempio, il contratto con cui l'1 febbraio 1384 da Antonio da Alano concede a soccida a Gabriele e Giovanni di Giacomino e ad Andrea e Simone di Biaquino da Farra 137 pecore *partim gentilles et partim bastardas* a metà della lana, del formaggio e dei nati, con l'obbligo di «ellevare omni anno omnes agnellas descendentes et que descendentes ex dictis pecudibus et earum nascentium», rendendo ragione ogni anno. In caso di morte naturale o *iudicio Dei*, i soccidari erano tenuti a presentare la pelle entro 8 giorni. (ASTV, *Notarile I*, b. 161, Atti 1382-1384, c. 116v).

³⁶ Lo fa il 29 luglio 1389 Giovanni Garzoni nel contratto di affidamento di 110 pecore *inter albas et nigras lanutas*, ma limitatamente al primo anno, «retinendo tamen in se ipse dominus Iohannes ex pacto pro ista prima vice seu pro prima tonsatura ipsorum animalium totam lanam animalium predictorum, dummodo ipse dominus Iohannes dictas bestias suis expensis omnibus tonsurari faciat» (ASTV, *Notarile I*, b. 181, Atti 1384-1390, c. 157r).

³⁷ Si veda ad esempio ASTV, *Notarile I*, b. 39, Atti Manfredo da Vidor 1346-1352, 1346 dicembre 19, Vidor: Zeno del fu Corrado da Mosnigo dà *in depositum* a Vivenzo da Mosnigo 43 montoni del valore di 55 lire di piccoli, che si impegna a far pascolare e nutrire fino ad aprile con la divisione a metà del guadagno.

³⁸ Si veda, ad esempio, l'obbligazione con cui il 21 maggio 1347 Cervo Calzoni promette a Paolo del fu Zanino da Ciano di consegnargli la quarta parte «tocius usufructus et utilitatis que sequentur et percipientur usque ad duos annos venturos de quinquaginta pecudibus quas ipse Cervus habuit et recepit a dicto ser Paulo et dedit ad societam Victori de Paesio, et hoc solum de lana, caseo et agnellis; hoc pacto quod omnes agnelle debeant remanere ad grumum dictarum L pecudum usque ad ipsum terminum. Et quid defficeret usque ad summam ducentarum librarum parvorum, dictus Cervus promisit refficere de suis bonis vel in possessionibus vel in denariis et tunc ex ipsis emi debeat unam possessionem usque ad summam ducentarum librarum parvorum...» (BCapTV, *Pergamene Biblioteca*, scat. 12/a).

³⁹ ASTV, *Notarile I*, b. 93, Atti 1348, cc. 65r-69v. Si veda anche in ASTV, *Notarile I*, b. 99, Atti 1368-1372, c. 10ss, 1369 giugno 6, l'inventario dei beni mobili ed immobili del fu Leonardo da Bigolino con l'elenco degli attrezzi e degli animali da stalla e da cortile, nel quale figurano anche 40 pecore *lanute* (G. CAGNIN, *Vivere e morire a Vidor e Colbertaldo. Aspetti di vita socio-economica in due villaggi trevigiani nel secolo XIV*, in *Due villaggi della collina trevigiana. Vidor e Colbertaldo*, a cura di D. Gasparini, Vidor 1989, II, p. 184).

⁴⁰ G. CAGNIN, *Il castagno nel paesaggio agrario e nell'economia a Treviso nel Medioevo*, "Studi Trevisani", n. 8 (1998), p. 22-25 e 38, n. 60.

⁴¹ BCapTV, scat. 16, *Reformationes* 1317/2, c. 13v; MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 126-127.

⁴² BCapTV, scat. 16, *Reformationes* 1318, c. 16r; MARCHESAN, *Treviso Medievale*, II, p. 127; CAGNIN, *Quattro villaggi di montagna tra conservazione e spinte innovative*, p. 111. La documentazione attesta anche l'esistenza di pignoramenti di animali ovini, probabilmente a causa dell'inosservanza delle norme doganali: si veda la riformazione presa nella curia degli anziani e dei consoli il 4 maggio 1317 per la nomina del giudice Geminiano da Modena, di Bastiano da Villorba e Vendrame di Riccardo «advocati et procuratores Mine de Strino districtus Feltri in questione quam habere intendit cum comuni Tervisii ducentorum et quatuordecim agnorum eidem ablatorum per custodes de Romano» (BCapTV, scat. 16, *Reformationes* 1317, c. 50v).

⁴³ ASTV, *Notarile I*, b. 16, Atti Roberto de Hendrico, in data 2 agosto e 2 settembre 1325; edizione in G. B. VERCI, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, IX, Venezia 1788, p. 71 e 79, doc. DCCCCLXXXVII e DCCCXCVL; FARRONATO, *Lite per i confini montani*, p. 352.

⁴⁴ Si vedano le lettera tra il podestà di Treviso e quello di Feltre dell'8 e 18 agosto 1362; la lite si concluse con la restituzione delle pecore (BCTV, ms. 613/3, c. 48 e 54).

⁴⁵ BCapTV, scat. 5, *Liber actorum* 1390-1391, c. 28r (copia autentica del bando in ASTV, *Santa Maria dei Battuti* pergg. b. 109, n. 15334), bando del podestà Ludovico Morosini del 10 maggio 1391: «Quod nullus homo vel persona cuiuscumque conditionis existat audeat vel presumat pascolare nec pascolari facere seu aliter damnum dare vel se intromittere quoquo modo in montibus et vallibus comunis Tarvisii, maxime de Suvygnana et de Valle Plana, ad comune Tarvisii pleno iure spectantibus et pertinentibus, et usque ad locum ubi consueverunt esse caselle veteres pro comuni Tarvisii absque expressa licentia Bartholomei de Montebelluna, conductoris possessionum de ultra Plavim et moncium et valis predictorum a comuni Tarvisii, sub pena standi uno anno in carceribus comunis Tarvisii et librarum centum parvorum et emendationis damni dati... Item quod ulla persona cuiuscumque conditionis existat audeat, debeat vel presumat minari ruynas facere vel interdicere verbo vel facto seu quomodolibet impedire vel molestare facto vel verbis aliquos pascentes vel pasculantes in dictis montibus de Sovignana et in Valle Plana et usque ad locum ubi consueverunt esse caselle veteres pro comuni Tarvisii si de voluntate dicti Bartholomei conductoris predicti pasculaverunt; sed permittatur dictum Bartholomeum et quoscumque sius nomine pascolare, segare, gaudere, uti et frui dictis montibus et Valle Plana usque ad locum predictum sub pena predicta». Si veda anche il precetto del podestà Fantino Zorzi dell'1 luglio 1391: «...precipiatur Iacobino del Be notario de Martignago Valis Dobladinis et uni ex pastoribus, qui pastores montegant et sunt cum suis pecudibus ad pasculandum super monte de Maryeg de Ultra Plavim Valis Dobladinis, quatenus pena et banno arbitrio et cetera die iovis proxime futuro personaliter coram dicto domino potestate studeant comparere ad respondendum super quibus fuerint interrogati. Et hoc ad petitionem ser Bartholomei quondam ser Pauli de Montebelluna conductoris possessionum comunis Tarvisii de ultra Plavim et cetera» (ASTV, *Notarile I*, b. 191, vacchetta 1391)..

⁴⁶ BCTV, ms. 617, c. 140r-141r, 143r; CAGNIN, *Quattro villaggi di montagna tra conservazione e spinte innovative*, p. 110-111 e 238-240, doc. 12/a-d.

⁴⁷ BCTV, ms. 617, c. 138v, luglio 9, e ASTV, *Notarile I*, b. 191, *Vacchetta* 1392, c. sciolta in data 13 agosto; CAGNIN, *Quattro villaggi di montagna tra conservazione e spinte innovative*, p. 110 e 237-238, doc. 11/ab.

⁴⁸ I documenti in BCapTV, scat. 5, *Liber actorum* 1394-1395, c. 17r, 1394 settembre 22, e *Liber actorum* 1395-1396, c. 35v-37r; su questi fatti si veda G. CAGNIN, *Da coloni a proprietari. Aspetti di vita socio-economica di un villaggio di confine sulla montagna trevigiana*, in *Vas. Una comunità tra il Piave e la montagna*, a cura di G. Follador, Vas 1990, p. 51-52; l'illustrazione e l'edizione della sentenza del 1396 in G. FARRONATO, *Un pugno di uomini in difesa di antichi diritti*, in *Vas. Una comunità*, p.125-136.

⁴⁹ «Item quod comune et homines de Sugusino nullo modo, colore vel ingenio possint vel valeant accipere nec assumere aliquas pecudes forenses ad pasculandum in dictis montibus vel aliquo eorum sine voluntate comunis et hominum de Avasio. Et similiter nec comune nec homines de Avasio aliquas pecudes forenses recipere nec assumere possint ad pasculandum in ipsis montibus supradictis vel eorum aliquo sine voluntate comunis et hominum de Sugusino. Et siquas pecudes forenses ipsa ambo comunia de Sugusino videlicet et de Avasio in concordia receperint vel assumerint ad pasclandum in ipsis montibus seu aliquo eorum, quod duo partes utilitatis que reciperetur a dictis forensibus sint comunis et hominum de Sugusino et tertia pars ipsius utilitatis sit comunis et hominum de Avasio».

⁵⁰ «... et per dictum montem traynam fecissent cum suis pecudibus ultra sexaginta pro quolibet predictorum accusatorum, ducendo eas et herbam dicti montis flupiando, devastando et pascendo in grave damnum et preiudicium...». Il monte confinava verso il Brenta con il monte Arzames, verso il Piave con il monte Cinespa, verso Mezzogiorno con il monte Archeson. Gli accusati si difendono negando di aver fatto alcun danno e dicendo che «verum est quod ducendo suas pecudes in quodam alio monte ad pasculum vocato Cinespa iverunt per montem Domadoris, sed per viam publicam que tendit per dictum montem». Il teste Domenico di Antonio Turlone da Campo nel confermare l'atto di accusa, osserva però che gli accusati non potevano fare altra strada per andare su pascoli «et quod predicti habebant sexaginta pecudes pro quolibet quia quilibet de illa contrata signat suas pecudes super baculis et quilibet X facit decem; et vidit predictos habere suos baculos ita sygnatos quod faciebat quilibet sexaginta pecudes». Il teste Bartolomeo da Campo conferma l'accusa, ma dice che gli accusati avevano circa 560 pecore. Il teste Melone da Rovigo conferma l'accusa ed aggiunge che, «dum iret ad pasendum suas pecudes versus montem Cinespa cum suis aliis sociis, ipse vidit suprascriptos in accusa nominatos ire per aliam viam cum pecudibus in accusa contentis et eundo per illam viam per quam ibant non poterant ire alio nisi ad montem Domadoris et ad illum locum dicti montis ubi dicitur la Fossa

de Domador et quia vidit dictum locum esse trainatum, pastum et flupiatum». (ASTV, *Comunale*, b. 1784, *Maleficio* 1425, c. 83rss). Molto probabilmente, per rendere più piacevole il soggiorno in montagna, qualcuno dei pastori portava con sé uno strumento musicale, un *flabulus* o una *piva*: una cornamusa che serviva anche per accompagnare le danze corali, con la quale si poteva anche imitare il verso delle capre. Qualche mese prima, a febbraio, ad Alano era sorta una violenta zuffa proprio per questo motivo: il suonatore Zandonato da Alano, un ragazzo, aveva imitato il verso delle capre offendendo alcuni compaesani che avevano reagito con il lancio di sassi e l'uso delle armi. L'insolito episodio in ASTV, *Comunale*, b. 1784, *Maleficio* 1425, c. 72r-77r e 95r ss.

⁵¹ «...quod usque ad kalendas septembris proxime venturi reconducent in villa predicta a Sancti Stefani pecudes VII^C et inter agnos et agnas V^C, quas bestias de licencia supradicti domini potestatis conduxerunt extra districtum Tarvisii causa pasculandi super montes districtus civitatis Belluni». Il successivo 3 settembre Giovanni del fu Antonio e Guido del fu Bertoldo da Santo Stefano a nome del loro comune informano il podestà che le pecore e gli agnelli erano tornate a Santo Stefano nella festività di San Bartolomeo di agosto (24 agosto) e che al presente erano nel villaggio. Il podestà allora ordina di cassare la garanzia (BCTV, ms. 676/2, c. 27r).

⁵² BCapTV, scat. 10, *Registrum Litterarum* 1370-1371, c. 54 e 55, lettere del 26 e 30 luglio e 17 agosto 1371.

⁵³ BCTV, ms. 672/2, *Generalia conducta* 1382, c. 34r e 34v; ms. 672/4, c. 56v, 87v, 88r; ASTV, *Comunale*, b. 302, *Generalia conducta* 1445-1446, c. 112r.

⁵⁴ Un primo frammento della concessione a Paolo (Marocco) e soci della *muda magna* contenente la clausola sulla transumanza risale al secondo decennio del secolo (ASTV, *Notarile I*, b. 52, Atti 1331-1332, foglio di guardia). Il testo completo degli appalti del 1360 e del 1414 in BCapTV, scat. 24: «Item pro qualibet pecude, moltono, capra, ircho, agno et capreto conductis per dictam Clusam et aliunde undecumque voluerint [venerint de] extra districtum Tarvisii, videlicet a Canali Sancti Boldi exclusive versus Clusam Queri et villa Bursii [inclusive] versus dictam Clusam versus civitatem Tarvisii [ad pascendum per districtum Tarvisii] et postea conducerentur extra districtum Tarvisii et eciam in reversionem solvant pro qualibet dictarum bestiarum et qualibet vice duos denarios parvos» (*Muda magna* 1360, c. 5v; l'edizione dell'incanto della *muda magna* in *Gli Statuti del Comune di Treviso (1316-1390) secondo il Codice di Asolo*, a cura di G. FARRONATO e G. NETTO, Asolo 1988, pp.171-179 [il passo in questione a p. 176]).

⁵⁵ Il priore frate Ferrino affitta i pascoli per un anno per 12 soldi grossi ad Alberto, figlio di *dominus* Castione da Tessera, con i seguenti patti: «quod ipse non possit conducere seu pasculare bestias estraneas preter illas que sunt de villa Texarie sive de villa Tercii absque verbo et expressa licencia dicti prioris, de qua licencia et consensu constet per publicum instrumentum manu boni et legalis notarii scriptum; et quod ipse non debeat pasculare seu pasculare facere prata que sunt consueta secari» (ASVE, *Mensa Patriarcale*, b. 126, n. 132).

⁵⁶ Il 7 maggio il priore rilascia la quietanza dell'avvenuta corresponsione del canone (ASVE, *Mensa Patriarcale*, b. 126, n. 133 e 134).

⁵⁷ Il 19 maggio 1451 Bernardo del fu Bono da Farra, procuratore del cardinale Pietro Barbo, commendatario di Santa Maria dei Crociferi di Venezia, concede in affitto per 3 anni ad Agostino, abate di San Cipriano, «pustam vochatam la Cha Bianca positam in villa Tessarie Tervisine diocesis cum una domo murata et cohopena cupis et una teçia etiam cupis cohopena, cum pratis et pasculis suis secundum et prout tenet et possedit ser Basso Fachin... ad habendum, tenendum, pasculandum, secundum, affictandum, diffictandum et omnes ex ipsa pusta et ceteris fructus et reditus percipiendum et gaudendum», pagando un canone di 20 ducati a San Martino, con l'obbligo per il conduttore di «aptare viam contiguum dicte puste et fieri facere unum pontem super illa via, qui pons ibi est necessarius pro dicta pusta, et cavare unum fossatum pro scolando aquam (ASVE, *Mensa Patriarcale*, b. 126, n. 191).

⁵⁸ Contratti d'affitto e quietanze in ASVE, *Mensa Patriarcale*, b. 126, n. 137 e 138 (1312 aprile 17 e maggio 9), 140 e 142 (in questo caso il contratto riguarda 500 pecore e comincia il 22 ottobre 1313, la quietanza è 30 maggio 1314), 141 e 144 (1314 febbraio 20 e luglio 7).

⁵⁹ ASVE, *Mensa Patriarcale*, b. 126, n. 139 e 143 (1313 febbraio 14 e luglio 7).

⁶⁰ ASVE, *Mensa Patriarcale*, b. 126, n. 148, 1321 giugno 7: il priore di Sant'Elena affitta per 5 anni un appezzamento di terra prativa chiamata *pratium greci*, un appezzamento di terra contiguo, un sedime con casa e tezza, con il patto «quod dicti conductores teneantur semper laborare in ipsis possessionibus cum duobus pariis bouum ibique continue eos tenere, non dimittentes dictum terrenum esse incultum nec aliquam partem ipsius neque de alieno terreno laborando ita quod non possint tenere ibi capras; item quod possint ibi habere et tenere continue duas equas et octo vachas, non computatis in isto numero nutriminiibus earum»; passata la festa di San Giorgio, i conduttori «debeant custodire a bestiis omnia prata in quibus fit fenum annuatim... Item quod dictus dominus prior habeat honoranciam pascuorum, videlicet quod possit tenere ibidem et teneri facere pecudes temporibus congruis non devastando blada ipsorum conductorum».

⁶¹ ASVE, *Mensa Patriarcale*, b. 126, n. 166, 1355 marzo 24: il procuratore dell'abate di San Cipriano affitta fino al 10 aprile a due feltrini i pascoli del monastero a Tessera e in tutta la Torresana «nec non et omnium aliarum terrarum incultarum et pratorum ac etiam pasculum Paliage Parve dicti monasterii (*fino al 10 aprile*), item pasculum Paliage Magne diocesis Tarvisine pertinens ad dictum monasterium usque ad sanctum Georgium proxime venturum ad usum pasculandi dumtaxat ita quod dicti Martinus et Bartolomeus possent suos familiares pasculari facere animalia eorum, dummodo non sint capre, usque ad dictum terminum; salvo quod ultra VIII dies dicti mensis aprilis non possint nec debeant facere pasculari in pratis que consueverunt secari et in terris seminatis». I due conduttori promettono di consegnare a Pietro il giorno del Sabato Santo 50 lire di piccoli, 50 libbre di formaggio e due agnelli.

⁶² Il 13 aprile 1360 il precone Trevisan da Orsenigo afferma davanti al cancelliere del comune di aver pubblicato il giorno precedente il proclama che proibiva agli abitanti di alcuni villaggi (Orsenigo, Cornain, San Pelagio, Roncole, Ponzano, Paderno, Merlengo, Castagnole, Postioma, Porcellengo, Musano, Monigo, Falzè e Posbon) di tenere capre a partire da una settimana in avanti, sotto pena di 100 soldi e la perdita della capra. Una simile dichiarazione viene fatta il 15 aprile dal precone Tommaso da Belluno nei villaggi di Padernello, Sala, Pezzan, Fossalunga, Pozzobon, Vizalese, Sant'Andrea di Cavasagra, Ospedale, Villanova, Istrana, Villa, Paese e Sovernigo (BCTV, ms. 676/2, c. 6r).

⁶³ Si veda, ad esempio, il provvedimento del 21 aprile 1331: «Pro evidenti utilitate et bestiis et victualibus habendis quod proponatur... quod omnes et singuli tam cives et districtuales civitatis Tarvisii quam etiam forenses undecumque possint et valeant undecumque de extra districtu Tarvisii conducere et conduci facere ad civitatem Tarvisii et districtum bestias et ipsas in civitate Tarvisii et districtu tenere, pascere et nutrire per quantumcumque tempus voluerint; et quando dictas bestias voluerint extra districtum Tarvisii conducere seu conduci facere, quod dominus potestas et eius vicarius teneatur et debeat predictis volentibus dictas bestias conducere extra non obstante quod ipsas tenuerint et nutrierint in districtu Tarvisino...» (BCTV, ms. 545, c. 78v).

⁶⁴ 1344 aprile 28, Treviso. *Licentia pecudum*: «Iohannes Rubeus de Feltro habuit licenciam reconducendi per Clusam Queri versus Feltre ducentas pecudes alias conducte ad pasculandum in districtu Tervisii per dictam Clusam, ut patet in cedula scripta per Marchadentum notarium de Quero loco mudarii die XXIII^o februarii». Una simile licenza è concessa al pastore Bonaccoro da Primiero per ricondurre 147 pecore da latte e 17 agnelli. Il 4 maggio Merlo e Getto, *nuncii* del pescatore Cristiano e del notaio Marco da Porto, «habuerunt licenciam conducendi extra districtum ducentas triginta unum pecudes, quas alias conduxerant ad districtum Tervisii causa pasculandi»; simile permesso ad Antonio e Leonardo, *nuncii* di Figliobuono da Feltre, per 500 pecore e agnelli portati in precedenza a pascolare nel Trevigiano (BCapTV, scat. 1, *Liber actorum* 1344-1345, c. 6rv).

⁶⁵ Il 15 dicembre 1356 il podestà Fantino Morosini concede a Pasquale del fu Merlino da Fonzaso «plenam licenciam posse venire et stare in districtu Tarvisino cum circha ducentis pecudibus sive agnellis ad pasculandum ubicumque eidem placuerit in districtu Tarvisii absque contradictione alicuius persone, non dampnificando propterea aliquam personam cum dictis bestiis» (BCapTV, scat. 9, *Registrum Litterarum* 1356-1358).

⁶⁶ Si veda, ad esempio, il proclama del 24 dicembre 1360: «Quod nullus pastor vel persona que non sit de plebania Sancti Iohannis audeat vel presumat pascolare cum aliquibus eorum bestiis in aliquibus campis, pratis, guicis et pascuis comunis Tarvisii qui sunt in dicta plebania pena et banno ad arbitrium ipsius domini potestatis. Et quod sub eadem pena aliquis homo vel persona de dicto plebanatu non audeat vel presumat hospitari vel recipere in eius domo vel curtivo aliquem forensem qui non sit de regulatu predicto cum pecudibus vel aliquibus aliis bestiis» (BCTV, ms. 676/2, c. 20r, resoconto fatto dal precone Pietro Zago il 31 dicembre). Una proibizione dell'ottobre 1385 viene fatta esclusivamente ad alcuni abitanti di villaggio del Montello (Selva, Castagnè, Giavera e Cusignana) «tamquam habentibus et tenentibus pecudes et capras in villis de Silva, de Castegnedo et de Glaura» ai quali viene proibito di pascolare nelle terre piantate ad ulivi di un privato, il notaio Pietro da Colli di Paderno, cancelliere del comune (BCTV, ms. 666, c.55).

⁶⁷ Il 16 aprile in località *al Possetto*: «Quilibet homo vel persona qui vel que debeat habere aliquid a Iacomacio de Valasugana pastori, qui stetit in posta ad Posetum usque ad tercium diem proxime venturum post proclamacionem factam, comparere debeat ad banchum sigilli, alioquin elapso dicto termine, nemine comparente, fiet ei bulleta conducendi suas pecudes extra districtum Tarvisii absque contradictione alicuius persone» (BCapTV, scat. 4, *Liber Actorum* 1370-1371, cc. 12v). Analoghi proclami vengono fatti il medesimo giorno per Trento e Zanetto da Feltre, «pastores qui steterunt in posta de Casali», per Giacomo della Barba e *socii*, «pastor in posta de Mollianis» (c. 13r), il 5 maggio per Gerardo e Bartolomeo della Valsugana, «pastores qui steterunt in posta de villa de Muris» (c. 14v). Il 14 settembre 1376 – la data è senz'altro anomala rispetto alla tradizione – vengono registrate negli uffici della cancelleria le greggi di alcuni pastori feltrini: i fratelli Trento e Giacomo da Ponte conducono in Trevisana 254 pecore, 17 capre e 4 asini e 404 vacche; Ognibene da Ponte 432 pecore, un paio di buoi, un manzo, 3 mussi; Cristoforo da Campo di Feltre 62 pecore, 14 bestie bovine, un carro. Il successivo 2 novembre viene pubblicato un proclama: «Nullus Feltrensis vel Civitalensis tam homo quam mulier de dictis civitatibus vel districtibus qui se reduxerunt ad partes Tarvisii et Trivisane ac Cenetensis audeat cum personis, animalibus vel rebus recedere de Tarvisio, Trivisana vel Cenetensi pro eundo ad partes predictas Feltri et Cividadi sine licentia dicti colegii sub pena perdendi omnia animalia et res quas secum deferunt et standi in carceribus ad beneplacitum dicti Colegii» (BCapTV, scat. 4, *Liber actorum* 1376-1377, c. 4r, 5r).

⁶⁸ BCTV, ms. 666, c. 80 e 91 (1386 marzo 15 ed aprile 26); ASTV, *Notarile I*, b. 190, vacchetta 1387 (Il 23 ottobre il podestà ordina al meriga di Venegazzù «quatenus non audeat nec presumat modo aliquo, colore vel ingenio recipere vel hospitari aliquem pastorem forensem ultra unam noctem transeuntem cum pecudibus per dictam eorum villam. Et similiter precipiatur cuilibet pastori de predictis quatenus pena ut supra non dedeat pascolare nec hospitari cum suis pecudibus ultra unam diem et unam noctem in regulatu dicte ville; Il 23 novembre il meriga di Venegazzù riferisce l'esito di una vicinia con la condanna di due abitanti del villaggio al pagamento di 40 soldi «quia receperunt et tenuerunt aliquos pastores forenses cum pecudibus in suis curtivis et eos cum pecudibus predictis pascolare permiserunt contra formam suprascripte commissionis»; *Ibid.*, in data ottobre 29 e novembre 23 (analogo divieto rivolto ai merighi di Martignago del Montello, Volpago, Lavaggio, Selva e Castagnè); BCapTV, scat. 12, *Registrum Litterarum* 1392-1393, c. 10r (nuovo divieto del 26 ottobre 1392 al meriga di Venegazzù di accogliere per più di un giorno o di una notte i pastori forestieri con le loro pecore)..

⁶⁹ BCapTV, scat. 5, *Liber actorum* 1391-1392, c. 11v-12r; un altro articolato proclama *contra pecudes et capras* damnificantes del 9 dicembre 1392 in *Ibid.*, *Liber actorum* 1392-1393, c. 17r.

⁷⁰ «...Item quod ille de dicta villa qui ospitaverit aliquem clapum pecudum forensium ab una nocte in antea, quod decemnovem soldos parvorum pro bano dicto suo comuni solvere teneatur; et nullus de dicta villa audeat ospitare aliquem clapum pecudum forensium in suo cortivo si <c>iet ipsum clapum ospitasse in dicta villa sub bano supradicto et teneatur solvere dictum banum dicto suo comuni. Item quod si aliquis de dicta villa manifestatus fuerit cum aliquibus suis bestiis per suos saltarios in clausuris, campis seminatis, pratis, centis, nemoribus, silvis vel eorum bestie sine ipsis, quod duos soldos parvorum pro bove vel vaca, asino vel asina, equo vel equa, porcho vel porca pro bano suo dicto comuni solvere teneantur; et pro capra quinque solidos parvorum, et x solidos parvorum pro clapo pecudum...» (ASTV, *Notarile I*, b. 89, Atti 1347-1348, c. 35v, 1348 gennaio 1; ed. in G. CAGNIN, *Vivere e morire a Vidor e Colbertaldo. Aspetti di vita socio-economica in due villaggi trevigiani nel secolo XIV*, in *Due villaggi della collina trevigiana. Vidor e Colbertaldo*, a cura di D. Gasparini, Vidor 1989, II, p. 281-282, doc. 5).

⁷¹ «Item si aliquis clapus pecudum reperiretur in dicto nemore <Pecolati> quando sunt castanee ad colligendum in dicto nemore, quod solvat et teneatur solvere dicto comuni III libras parvorum qualibet vice et condapnetur solummodo usque ad festum Omnium Sanctorum. Item si aliquis clapus pecudum reperiretur in Brusolado dicti nemoris de Pecolato, tociens quociens reperiretur quod teneatur solvere XX solidos parvorum pro quolibet sclapo pro qualibet vice. ...Item si reperiretur quod aliquis bos, vaca vel capra in dicto nemore quando non est banitum, quod solvat et teneatur solvere unum grossum pro quolibet capite» (ASTV, *Notarile I*, b. 22, Atti Bonaventura da Pederobba, 1351 settembre 23, Pederobba; ed. G. CAGNIN, *Il castagno nel paesaggio agrario e nell'economia a Treviso nel Medioevo*, "Studi Trevisani", n. 8 (1998), p. 44-47, doc. 3).

⁷² Si vedano, ad esempio, le *laudi* della regola di Cibiana del 25 aprile 1365 in cui si stabilisce che «quilibet clapo pecudum, castratorum vel caprarum que reperiretur in dampno in [fabula] a festo sancti Iorgii usque ad festum sancte Marie mensis septembris a x superius pro clapo perdat comuni solidos x pro qualibet vice, et a x inferius perdat III^{or} parvorum pro quolibet capite, et a festo sancte Marie ultra perdat solidos v pro clapo». Altre norme riguardano i pascoli abusivi di agnelli e capretti; «Item quod aliquis non possit tenere bestias forenses in domo sua sine parabola marici et comunis dicte fabulle a tercio sero superius; et si contrafaciet, perdat comuni solidos v parvorum pro qualibet vice vel sero» (*Le pergamene del Comune di Valle di Cadore (secoli XIV-XVIII)*, a cura di O. CEINER e S. MISCELLANEO, Valle di Cadore 1999, p. 42-43). Si veda anche il *laudo* della regola di Valle del sec. XIV: all'inizio del mese di maggio il meriga deve riunire i consorti che avevano diritto sui pascoli che si trovavano sui monti della regola per «conventare et ponere ordinem montegandi... Item quod nullus forensis audeat vel presumat in montibus regule suprascripte amontegare [sine licentia comunis et hominum et marici] dicte regule», sotto pena di 3 lire per ciascuno e per ogni volta, e alla pena di 20 soldi se non rispetta l'ordine «ut bestias desmonteget»; «Quod nullus audeat desmontegare de montibus dicte regule sine licentia comunis et hominum comunis et regule et marici» ecc. (*Ibid.*, p. 51)

⁷³ Dall'insieme dei documenti nel distretto trevigiano c'erano poste in almeno una sessantina di villaggi: ad Alano, Altino, Bagnon, Biadene, Biancade, Breda, Busco di Oderzo, Campomulino, Candelù, Carbonera, Casale, Cendon, Cornolè, Cornuda, Corona, Coste, Dosson di San Lazzaro, Dosson di Quinto, Fagarè, Falzè di Campagna, Fontane, Fossalta di Piave, Giavera, Levada di Silvelle, Martignago del Montello, Melma, Motta, Mure, Musestre, Mussa, Meolo, Monigo, Nervesa, Noale, Oderzo, Orsenigo, Quinto, Pero, Portobuffolè, Posseto, Preganziol, Resana, Rovarè, Saletto, Salzano, Sambughè, San Cipriano, San Gervasio, San Giacomo di Musastrelle, San Pelagio, Sant'Andrea di Ponte di Piave, Sant'Elena, Santa Lucia di Piave (comitato di Collalto), Scandolara, Selva, Spresiano, Tessera, Torreselle, Vallà, Vidor, Vigonovo, Visnà di Montebelluna.

⁷⁴ Nel 1320 Guecellone da Camino aveva confermato al comune di Feltre i diritti di pascolo in tutto il territorio feltrino: pecore, capre e vacche vi potevano pascolare durante la stagione invernale dalla festa di San Michele fino a San Giorgio (*La Valle di Primiero nel Medioevo. Gli statuti del 1367 e altri documenti inediti*, a cura di U. PISTOIA, Venezia 1994, p. 58-59).

⁷⁵ «...pasculum et herbaticum tocius districtus de Costis...ita quod possint et valeant capullare et pascere cum su is pecudibus per clausuras, pratos et campos usque ad medietatem mensis marcii et a medietate marcii in antea usque ad dictum terminum Sancti Georgii pratos et campos vacuos... et eisdem dare et prestare domos et tegetes et omnia massaricia et vassa que eisdem et pecudibus suis fuerint necessaria et utilia» (BCapTV, *Pergamene Archivio*, scat. 5, n. 781).

⁷⁶ Romano da Villorba il 3 gennaio 1398 è autorizzato a portarvi un gregge di 50 pecore (BCTV, *ms.* 672/4, c. 23r).

⁷⁷ Il pastore Nicolò Veneziano vi porta 120 tra pecore ed agnelli (ASTV, *Comunale*, b. 302, *Generalia conducta...* 1445-1446, c. 112r, 1446 gennaio 15).

⁷⁸ L'inviato di Francesco de Compostellis di Bassano è autorizzato a portare 241 pecore a Fossalta passando attraverso il territorio trevigiano «ad invermandum animo ipsas reconducendi Bassianum» (*Ibidem*, c. 152r).

⁷⁹ ASTV, *Notarile II*, b. 918, c. 357r.

⁸⁰ BCTV, *ms.* 615/2, c. 145: il 7 aprile 1354 il doge Andrea Dandolo trasmette al podestà di Treviso la parte presa nel Consiglio minore ed in *Pregadi* con cui si proibisce l'esportazione della lana degli animali dal trevigiano per opera di mercanti provenienti da terre non soggette a Venezia, perché ciò avveniva «in non modicum detrimentum omnium laborancium de dicta arte». Nel 1355 il podestà Lorenzo Celsi fa pubblicare nel mercato di Montebelluna un decreto in

base al quale nessuna persona sia della città che del distretto poteva vendere lane di qualsiasi qualità a quei forestieri che volevano esportarla oltre i confini; un analogo proibizione viene fatta a quei forestieri che cercavano di acquistare la lana non direttamente, ma attraverso interposta persona, «salvo quod quilibet homo et persona tam civis quam forensis possit emere lanam solummodo causa ferendi Venecias et quilibet possit conducere seu conduci facere versus Venecias lanam predictam libere et secure, habendo tamen nostram buletam» (BCapTV, *scat.* 2, *Liber Actorum* 1354-1355, c.47v; G. CAGNIN, *Produzione e commercio dei panni a Treviso nel Medioevo. Schede d'archivio*, in *I lanifici di Follina. Economia, società e lavoro tra medioevo ed età contemporanea*, a cura di D. Gasparini e W. Panciera, Verona 2000, p. 53 e 90, n. 97).

⁸¹ BCTV, *ms.* 452, c. 51v; BCapTV, *scat.* 10, *Registrum Litterarum* 1370-1371, c. 27v-28r (in cui, oltre alla riproposizione del provvedimento del 1362 c'è anche la lettera di comunicazione al capitano della Chiusa di Quero, al quale si ordina «per parte de la signoria e per parte nostra che vu non debie lassar intrar en lo nostro destreto per la Clusa de Quero algun animali, çoè piegore o agnelli né castradi né moltoni che sia tondudi né lassar isir fuora per la ditta Clusa algun de i diti animali che no sea tondudi, sotto pena del terzo del valor dei ditti animali. Ancora ve comandemo che non debie lassar trar alguna lana nostrana fuora del nostro destreto en altra parte che a Venexia sotto la ditta penna»); *Ibidem*, *scat.* 11, *Registrum Litterarum* 1390-1391, c. 14r, ecc. si veda anche N. FANO, *Ricerche sull'arte della lana*, cit., p. 140.

⁸² Si veda la ducale del 27 gennaio 1378 con cui Andrea Contarini informava il podestà Giovanni Dandolo che fin dal 31 dicembre 1362 il senato veneto aveva approvato una deliberazione sui pastori, ma essa non era stata applicata a Treviso. Ne manda perciò una nuova copia perché fosse osservata e trascritta nei registri della cancelleria del comune, con l'obbligo di inviarne copia agli altri rettori della Trevisana: «Pro pecudibus: Cum dicatur quod sunt multi pastores in partibus Trivisane et Cenetensis qui vellent venire cum magna quantitate pecudum et aliorum animalium ad invernandum et pasculandum in dictis partibus, set quia dicte pecudes sunt tonsurate quia tonsorantur in estate in montibus, rectores nostri non permittunt dictas pecudes et huiusmodi animalia intrare in eorum districtibus vigore unius partis alias capte in consilio Rogatorum que prohibet quod huiusmodi animalia si fuerint tonsurata non permittantur intrare in dictis partibus, quod redundat in magnum danum nostrorum fidellium Trivisane et Cenetensis eo quia dicti pastores tempore hyemali vollentes venire ad intrandum in dictis partibus promittunt et volunt dimittere lanas tempore veris quando dicta animalia veniunt tonsoranda et dimittent casseum et agnos, ex quo etiam multa alia utilitas consequetur, alias ibunt in alienos districtus, quod erit dannosum valde; et aliqui ex nostris rectoribus scripserint quod super his esset bonum et utile providere ac etiam provisores nostri comunis concordant cum dictis rectoribus et consulunt quod comittatur dictis nostris rectoribus Trivisane et Cenetensis quod habeant licentiam permittendi dictas pecudes et huiusmodi animalia intrare dictos eorum districtus causa pasculandi et invernandi quando et sicut eis videbitur, dum tamen quod intrantes non permittant exire de eorum districtibus nisi fecerint tonsorare et dimittere lanam in dictis partibus sicut superius continetur, capta fuit pars quod comittatur dictis rectoribus prout consulunt provisores comunis» (BCapTV, *scat.* 4, *Liber actorum* 1377-1378, c. 35).

⁸³ «... audita responsione ipsorum pastorum dicentium quod non habitent continue nec veniunt pro habitando, sed solummodo ad pasculandum et quod in recessu suo dimittunt hic agnos, lanam et caseum et omnia vendunt, de quibus habetur maxima utilitas tam comuni quam in specialibus personis et ad augmentum nostri publico cedit et facit quod ipsi pastores forenses veniant ad pasculandum cum animalibus suis et quod non graventur ultra debitum et solitum observari; nam temporibus retroactis numquam solverunt nec soliti suntolvere datium antedictum...» (BCapTV, *scat.* 5, *Liber Actorum* 1395-1396, c. 35r, *Declaratio quod pastores forenses non teneanturolvere macinaturam*).

⁸⁴ La lettera del capitano di Quero è del 6 febbraio 1392: «Egregio et potenti militi domino Fantino Georgio potestati et capitanei Tarvisii. Miser, façove asaver como questi de la pleve de Quero eno vegnudi da mi lementandose como quelli da Feltre conduxe lana a filar tanta che loro non pono aver filiere cha al mio parer el serave meyo che i nostri Trivisani vadagnase cha i forestieri. E digove che l'arte se fa per tal partido che quelli de la contrada darave da lavorar la suficientia a tute filliere. Ancora miser ve faço a saver chomo i pani che se fa per questa contrada quelli da Feltre no vuol che i porte al so follone, i vuol le nostre filliere e non vuol che questi vada a follar là e per força s'è convegnudo far qui un follone da drapi si fato comele io sum stado pregado che vel faça a saver e perché m'è parso zusta la priega ve l'ò scritto, e vuy como signor fare quello che a vuy parerà de raxon apareyado al comando vostro. Marco da Roma capitano a Castelnuovo a vuy se recomanda. Dada di VI fevrer». Il podestà risponde il 7 febbraio di pubblicare a Quero la seguente *criida*: «Tal è el comandamento de miser lo podestà et capitano de Trivixo: Che alguna persona teriera né forestiera de chadaun stà e condicion se sia non sia olso né ardido de portar né far portar fuora del destreto de Treviso per algun passo over luogo de Trivisana alguna lana fillada de alguna sorte sença parolla de messor lo podestà de Triviso sotto pena de perder quella lana fillada conduta contro el dicto ordine; e çaschuna persona possa e debia accusar chi contrafarà et haverà la mittade de la dita lana fillada e l'altra mitade sia del chomun de Treviso» (ACapTV, *scat.* 11, *Reg. Litter.* 1391-1392, c. 27v).

⁸⁵ ASTV, *Comunale*, b. 302, *Generalia conducta* 1445-1446 (si veda la Tab. 2); credo che la lana venduta sia non lavata.

⁸⁶ ASTV, *Santa Maria dei Battuti* pergg. b. 125, n. 18652, ducale di Michele Steno al podestà Michele Malipiero dell'11 giugno 1408.

⁸⁷ Si veda la lettera ducale di Francesco Foscari inviata a tutti i podestà e rettori della Trevisana e Cenedese il 13 marzo 1434 in ASTV, *Santa Maria dei Battuti* perg. b. 125, n. 18637: «...in grave damnum et detrimentum universitatis lanariorum et artis lane que in locis Tarvisinis, sed principaliter in civitate nostra Tarvisii exercetur, et per consequens in preiudicium et detrimentum introitum nostrorum... quod lane remaneant pro utilitate et aumento artis lane et universitatis lanariorum introitumque nostrorum»; non si poteva esportarne senza una particolare autorizzazione del dominio.

⁸⁸ ASTV, *Santa Maria dei Battuti* perg. b. 125, n. 18620, 1460 agosto 13, Venezia: nella lettera a Marco Barbaro, podestà di Sacile, il doge conferma la volontà di mantenere fermi i privilegi concessi in passato alla comunità ed ai lanaioli di Treviso, nonostante i privilegi concessi a Guido Rangoni da Cordignano e a Cristoforo da Tolentino da San Polo. Perciò egli aveva fatto proclamare a Treviso e nelle località della Trevisana e del Cenedese «quod lane nate et etiam tonse in territoriis nostris Tarvisini et Cenetensis nullatenus extrahi possint sub pena contrabanni et tandumdem valoris earum ac omissionis plaustrorum et quorumvis animalium illas conducentium», con l'ordine ai podestà ed ai rettori di fare un simile proclama ogni anno per l'osservanza del privilegio. Ordina poi al podestà di Sacile che prima di concedere le bollette per il transito della lana tosata in Friuli e condotta altrove, egli deve indagare attentamente «in quo loco lane pro quibus bulletum requiretur empte et tonse erunt; et si tonse erunt in Foro Iulio, ponderari faciat et eis fieri per cancellarium bulletum in quo annotatum sit verum pondus earum et si sucide sive lavate erunt; cum quo bulleto conductor cum ipsis lanis veniat Coneglanum et ostensis bulleto et lanis potestati ipsius loci, accipiat contralitteram suam ab eo lanarum dictarum et cum ipsis bulleto et contralittera in concordantia recto tramite cum eis lanis sequatur iter suum et infra terminum dierum octo post acceptum bulletum vestrum de territoriis nostris Tarvisini et Cenetensi cum eis exivisse teneatur sub pena contrabanni», con l'obbligo di presentare prima il bollettino e la controlettera al podestà di Treviso, che gli deve fare a sua volta un bollettino.

⁸⁹ ASTV, *Comunale*, b. 1605, *Maleficio* 1438, c. 89r-95v; solo di uno, Giovanni Toffolo da Fontigo, che respinge l'accusa, si indicano la quantità di lana venduta, il numero delle pecore ed il nome del venditore («lane quarum partim laboravit in domo sua et partim vendidit post nundinas Tarvisinas proxime preterita Minoto de Fontico, videlicet libras viginti lane»). Gli altri accusati sono Gasperino e Giovanni di Domenico da Maserada, Antonio Negro da Maserada, Nicolò Marigeta da Moriago, Giovanni Nardo da Moriago, Salvatore di Giovanni da Mosnigo, Zeno di Giovanni da Colbertaldo, Bartolomeo di Michele da Colbertaldo, Biagio di Michele da Farra, Zanetto di Nicolò da Fontigo.

⁹⁰ ASTV, *Santa Maria dei Battuti* perg. b. 29, n. 3161 (1283 luglio 3, Treviso: il notaio Ugerio della Costa di Montebelluna promette di dare entro la festa di San Michele di settembre 155 lire e mezza a Bartolomeo di Gualfredo per l'acquisto di 1600 libbre di lana); *Ibid.*, perg. b. 102, n. 13567 (1298 maggio 24: il notaio Bonaccorso da Fossalunga vende lana per 10 soldi grossi); *Ibid.*, perg. b. 107, n. 14894 (1340 settembre 2, Treviso: Pietro di Trimando da Vicenza, abitante a Treviso nella contrada di San Teonisto, si obbliga a dare 37 lire in rate mensili di 12 denari grossi a partire dal medesimo giorno a Zordano del fu Nicolò da Vicenza, abitante nella stessa contrada, per l'acquisto di 200 libbre di lana); Ivi, *Notarile I*, b. 39, Atti Manfredo da Vidor 1346-1352 (il 23 aprile 1347 a Vidor Bartolomeo da Ron e Giacomino da Vidor si obbligano di dare entro San Lorenzo 8 lire di piccoli al pellicciaio Oliviero agente a nome di Enrico da Colbertaldo per l'acquisto di lana). Il 3 febbraio 1375 il notaio Giovanni del fu Biagio da Tesino vende per 300 lire al lanaiolo Pietro Boceto da Tesino, abitante a Treviso, «totam lanam VIII^c pecudum gentilium pro libris XLIII centenarium suis expensis et ipsam Tarvisium conducere» (*Ibid.*, b. 176, q. a. 1375). Il 22 agosto 1340 il sarto Martino da Vidor ed il *batator lane* Niccolò di Giovanni ricevono 393 libbre di lana e pelo del valore complessivo di 53 lire di piccoli dal veneziano Giovanni Bartolomeo *de Credencina*: essi si impegnano a lavorare la lana ed il pelo entro la festa di San Michele conservando per sè due terzi del guadagno (*Ibid.*, b. 69, q. a. 1340).

⁹¹ Tra il 1371 ed il 1374, ad esempio, il notaio Pasino Falconi da Brescia formò almeno 3 società *in arte lanarie* con alcuni lanaioli di Oderzo investendo somme modeste (ASTV, *Notarile I*, b. 131, q. 1372-1373, c. 120r; b. 132, q. 1373-1374, c. 154r e q. 1374-1375, in data 1374 dicembre 5). Il 20 aprile 1370 Michele *casolarius* della contrada del duomo forma una società «ad artem et mercacionem lane» (in cui investe un capitale di 300 lire) con Antonio di Francesco da Colmirano residente nella contrada di San Giovanni del Tempio (*Ibid.*, b. 43, q. 1369-1370). Si veda anche Ivi, *Ospedale civico*, perg. b. 112, n. 15979, 1394 giugno 16: Allegrezza, moglie di *dominus* Mercenario da Monteverde investe 100 ducati nella società da lei formata con Giovanni da Vicenza, che è tenuto ad esercitare il commercio della lana a Treviso, ma acquistando anche lane di Venezia e Verona.

⁹² Il 25 ottobre 1321 Pasio da Trento *batator lane*, Fantino Furlan e il lanaiolo Berto da Firenze, tutti residenti a Treviso, si impegnano a pagare entro 8 giorni 410 lire, 10 soldi e 9 denari al notaio Pietro Fiore da Treviso «pro sexmillibus octingentis et quadragintaduabus libris lane de pecudibus, moltonis et agnellis ab eis habitis, emptis et receptis» (ASTV, *Notarile I*, b. 1, Giovanni da Fossalunga, q. 1318-1326, c. 17r).

⁹³ ASTV, *Notarile I*, b. 15, q. 1330-1331: Atti del processo promosso dal notaio Giovanni, figlio del giubbaio Zilio, contro Nano figlio del lanaiolo Nano al quale aveva venduto per 95 lire 303 libbre di lana bianca *susia* e 236 libbre di lana agnellina *furlana* e *susia*. Il lanaiolo Rosso di Tonso da Forlì, residente a Treviso in contrada di San Gregorio, il 15 luglio 1378 vende per 2197 lire da pagare in due rate (dopo 9 e 18 mesi) a Giacomo da Pignano, connestabile di cavalleria a Treviso per Venezia, 580 libbre *florete albi* in ragione di 20 soldi per libbra, 600 libbre di lana *alba gentilis* e di lana *biretina gentilis* (16 lire per libbra), 480 libbre di lana bianca *bastarda* (10 soldi per libbra), 500 libbre di lana

nera *grossa* (8 soldi per libbra), 3 *panni albi gentiles*, equivalenti a 141 braccia (20 soldi al braccio), 9 *panni albi et beretini* equivalenti a 432 braccia (15 soldi per *maço*), 6 *panni greci* (equivalenti a 280 braccia in ragione di 20 soldi al braccio). La quietanza del pagamento è del 4 settembre 1378 (ASTV, *Notarile I*, b. 133, q. 1378-1379, c. 10v e 48r). Il 9 febbraio 1405 il lanaro Filippo da Verona, residente a Treviso, acquista per 160 ducati e 7 lire dal drappiere Bartolomeo da Treviso 2701 libbre di «lana forensis marçasega et montexia» (ASTV, *Ospedale Civico*, pergg. b. 105, n. 14340). Si veda anche ASTV, *Notarile I*, b. 22, Atti Bonaventura da Pederobba, q. 1350ss, carta sciolta e dopo doc. in data 1350 luglio 3 (nota spese del notaio del 1352 e ss: «... una peciam montese a corda ,... una pecia de lana veniziana a corda,... unam peciam bissam de agnello,... unam peciam bissam de lana pulvirina»).

⁹⁴ Rinvio, per questo aspetto, a CAGNIN, *Produzione e commercio dei panni a Treviso nel Medioevo*.